SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 17 agosto 1988 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 agosto 1988.

Attuazione degli interventi di cui all'art. 10, comma 3, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12. Ampliamento dell'area industriale di Morra De Sanctis ai fini della localizzazione delle iniziative proposte dalla Aeritalia S.A.I.p.a.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Visto l'art. 9, secondo e terzo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472;

Visti gli articoli 1, comma 1-*bis*, lettera *c)*, e 10, comma 3, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12;

Visto il decreto del Ministro delegato 25 maggio 1987, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 1987, con il quale sono state determinate le condizioni e le modalità di ammissione ai contributi di cui al summenzionato art. 8 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista l'ordinanza del 10 luglio 1984, n. 2/219/ZA, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 20 luglio 1984, con la quale è stato istituito l'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, demandando al medesimo Ufficio la cura degli adempimenti necessari alla realizzazione degli interventi predetti;

Vista l'ordinanza del 1° marzo 1988, n. 11/PRES., pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1988, con la quale, tra l'altro, l'Ufficio anzidetto ha assunto, a decorrere dal 1° marzo 1988, la denominazione di «Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Viste le domande presentate dalla Aeritalia S.A.I.p.a., intese a beneficiare dei contributi previsti dall'art. 8 della citata legge n. 120 del 1987, per la realizzazione di due impianti — l'uno per il montaggio di sottosistemi strutturali per velivoli commerciali, l'altro per la produzione di grandi pannelli per velivoli commerciali — da localizzare nell'area industriale di Morra De Sanctis o, in subordine, in quelle di Palomonte o Lioni;

Acquisito il positivo parere espresso, in ordine all'ammissibilità ai benefici di legge delle due iniziative sopracitate, nella seduta del 22 giugno 1988 — verbale n. 43/N — dalla commissione consultiva istituita con ordinanza in data 25 marzo 1987, n. 73/219/ZA, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1987;

Rilevato, tuttavia, che le superfici richieste per le due iniziative anzidette sono di gran lunga superiori ai lotti residui e disponibili nelle aree infrastrutturate a norma del citato art. 32 e, quindi, non possono essere localizzate nei cennati lotti, per i quali, peraltro, sono in corso le procedure per l'insediamento di altrettante iniziative — prioritarie — di dimensioni compatibili con le superfici disponibili;

Vista la delibera n. 1 del 7 gennaio 1988 della giunta esecutiva della comunità montana dell'Alta Irpinia, con la quale sono stati formulati voti, all'amministrazione competente all'attuazione dell'art. 32 citato ed alla regione Campania, perché vengano adottati tutti i provvedimenti necessari per l'ampliamento dell'area industriale di Morra De Sanctis, al fine di consentirvi l'insediamento delle due iniziative sopra ricordate;

Vista la delibera n. 26 del 16 maggio 1988, con la quale la giunta regionale della Campania — ai sensi dell'art. 10, comma 3, della citata legge n. 12 del 1988, il quale consente alla regione di programmare la localizzazione delle iniziative industriali ritenute ammissibili ma esuberanti rispetto ai lotti disponibili — ha individuato la localizzazione delle iniziative in questione nell'ampliamento dell'area industriale di Morra De Sanctis;

Ritenuto che, effettivamente, le iniziative proposte dalla società Aeritalia S.A.I.p.a. possono essere ritenute esuberanti, sia perché i lotti disponibili sono in corso di assegnazione, sia perché le dimensioni delle medesime iniziative non ne consentono la localizzazione negli esistenti lotti e che, di conseguenza, si deve dare attuazione alla determinazione della giunta regionale della Campania;

Ravvisata, pertanto, la necessità, anche in considerazione del fatto che le iniziative in questione contribuiscono notevolmente allo sviluppo socio-economico delle zone più intensamente colpite dal terremoto — è prevista, infatti, una occupazione diretta di complessive 358 unità lavorative — di accogliere le istanze contenute nelle soprariportate delibere degli enti locali citati e di dichiarare ammissibili a contributo le citate iniziative proposte dalla società Aeritalia S.A.I.p.a.;

Ritenuto di dover procedere, al fine anzidetto, con apposito provvedimento;

Avvalendosi dei poteri straordinari conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Decreta:

Art. 1.

Il nucleo industriale di Morra De Sanctis è ampliato nella misura necessaria all'insediamento delle iniziative, presentate dall'Aeritalia S.A.I.p.a. ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, volte alla realizzazione di due impianti, l'uno per il montaggio di sottosistemi strutturali per velivoli commerciali, l'altro per la produzione di grandi pannelli per velivoli commerciali, per le quali successivamente si provvederà all'ammissione a contributo.

Art. 2.

Il capo dell'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri provvederà agli adempimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1988

Il Presidente: DE MITA

88A3421

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 luglio 1988, n. 350.

Disciplina dell'impiego nel Servizio sanitario nazionale del ricettario standardizzato a lettura automatica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 12, comma 9, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, con il quale il Ministro della sanità è autorizzato ad adottare disposizioni per l'adozione nel Servizio sanitario nazionale di ricettari unici standardizzati e a lettura automatica;

Visto l'art. 24 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che prevede l'impegno dei sanitari convenzionati a fornire informazioni sui servizi prestati anche mediante i predetti ricettari a lettura automatica;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1987, n. 531, che impone, ai fini della prescrizione o della proposta di prestazioni erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, l'impiego di modulari standardizzati e a lettura automatica definiti con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto che il medesimo art. 2, comma 2, della citata legge n. 531/87 pone a carico delle regioni le attività di approvvigionamento del modulario in questione, demandando al Ministro della sanità di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale la determinazione delle modalità di intervento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nell'approvvigionamento stesso;

Considerato che l'intervento si propone l'obiettivo di rendere possibile la rilevazione sistematica dei dati delle prescrizioni mediche mediante apparecchiature di lettura ottica automatica e secondo modalità standardizzate per fini di rigoroso controllo della spesa sanitaria nonché di valutazione della qualità dell'assistenza e che pertanto si inquadra nei programmi di realizzazione del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale;

Valutata la opportunità di introdurre nella fase di stampa e di distribuzione del ricettario sistemi di sicurezza idonei a concorrere nell'azione di contrasto delle frodi in danno del Servizio sanitario nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Principi generali

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 la prescrizione di specialità medicinali e di galenici, la proposta di ricovero ospedaliero, la richiesta di prestazioni specialistiche e di cure termali, comunque erogabili dal Servizio sanitario nazionale presso strutture a gestione diretta o convenzionate, sono effettuate esclusivamente mediante l'impiego di ricettari con caratteristiche di lettura ottica automatica e di sicurezza conformi alle prescrizioni del presente decreto.

2. Il ricettario di cui al comma precedente è impiegato anche per la prescrizione di prestazioni afferenti all'assistenza integrativa nonché per le certificazioni previste dalle vigenti disposizioni, con esclusione di quelle di cui all'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 e all'art. 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

3. Nulla è innovato per quanto riguarda il modulario per l'assistenza sanitaria agli assicurati di istituzioni estere in temporaneo soggiorno in Italia, di cui al decreto del Ministro della sanità del 25 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 24 gennaio 1983.

4. Al fine della estensione delle tecniche di lettura automatica dei dati, con successivo provvedimento sono fissate le caratteristiche dei modulari per la prescrizione di sostanze stupefacenti o psicotrope, previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685.

5. Con successivo provvedimento è disciplinato l'impiego del ricettario di cui al comma 1 per la rilevazione delle prestazioni di particolare impegno professionale effettuate ai sensi dell'art. 19, lettera *A)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 21 luglio 1987.

Art. 2.
Caratteristiche e impiego del ricettario

1. Allo scopo di favorire la uniformità e la sistematicità delle rilevazioni sull'attività prescrittiva a supporto delle funzioni gestionali e di governo dei diversi livelli istituzionali del Servizio sanitario nazionale e nell'intento di introdurre elementi di sicurezza nel documento prescrittivo, il ricettario di cui all'art. 1 deve rispondere, nella grafica e nella carta, alle caratteristiche fissate nell'allegato disciplinare, che forma parte integrante del presente decreto.

2. Per le medesime finalità, l'impiego del ricettario da parte dei medici e delle strutture abilitati al rilascio della prescrizione, della richiesta o della proposta, nonché al trattamento della ricetta in sede di erogazione della prestazione o per uso amministrativo, è regolato dalle disposizioni di cui al citato disciplinare.

Art. 3.
Approvvigionamento e distribuzione del ricettario

1. Le regioni, sulla base dei fabbisogni accertati nei confronti delle unità sanitarie locali del proprio ambito territoriale, provvedono all'approvvigionamento del ricettario di cui al presente decreto, avvalendosi dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato secondo quanto previsto nel successivo art. 4.

2. Le regioni assicurano inoltre la distribuzione dei ricettari alle unità sanitarie locali secondo i rispettivi fabbisogni e con modalità che garantiscano l'adeguatezza delle disponibilità in rapporto alle attività prescrittive svolte in ambito locale.

3. Le unità sanitarie locali provvedono alla custodia e alla consegna del ricettario ai medici e alle strutture abilitati alla prescrizione avendo cura di procedere in ogni caso alla registrazione dei numeri identificativi delle ricette consegnate al singolo medico o alla singola struttura. Le modalità di gestione dei ricettari debbono risultare conformi alle indicazioni di cui al richiamato disciplinare tecnico.

Art. 4.
Intervento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

1. Per l'approvvigionamento del ricettario di cui al presente decreto la regione può avvalersi dei servizi offerti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale provvede alla stampa e alla distribuzione del ricettario alle unità sanitarie locali secondo modalità e condizioni da definirsi in apposite convenzioni stipulate tra le singole regioni e l'Istituto medesimo entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nell'osservanza dei seguenti principi:

a) la fornitura ha per oggetto la fabbricazione della carta di sicurezza nonché la stampa, la fascicolazione, il confezionamento e la distribuzione alle unità sanitarie locali del ricettario dotato delle caratteristiche fissate in conformità alle prescrizioni del presente decreto;

b) l'Istituto assicura, anche mediante il ricorso ad aziende fiduciarie operanti sotto la sua responsabilità, la esecuzione della fornitura nei quantitativi, secondo le modalità di consegna e con le cadenze indicati dalla regione in relazione ai fabbisogni locali;

c) la regione può apportare, con preavviso di almeno tre mesi, modifiche alle caratteristiche grafiche nonché al formato del modulo;

d) la fornitura è effettuata dall'Istituto sulla base dei prezzi determinati dalla commissione di cui all'art. 18 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

2. Qualora la regione non intenda avvalersi delle modalità di approvvigionamento indicate nel precedente comma 1, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato interviene nell'approvvigionamento del ricettario provvedendo in via esclusiva alla fornitura della carta filigranata dotata delle caratteristiche definite dal Ministero della sanità ed assicurando inoltre alle regioni la consulenza tecnica in materia di formazione dei capitolati che regolano l'affidamento della stampa e della distribuzione dei ricettari, con particolare riguardo alle disposizioni concernenti le misure di sicurezza, nonché in materia di controlli sull'osservanza delle misure di sicurezza fissate nei capitolati stessi. L'intervento dell'Istituto nelle forme dianzi indicate è regolato da apposite convenzioni stipulate dalle singole regioni e dall'Istituto medesimo entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è effettuato sulla base dei prezzi determinati dalla commissione di cui all'art. 18 della legge 13 luglio 1966, n. 559. Dette convenzioni debbono prevedere che, nel caso di gravi inadempienze della ditta affidataria della stampa e della distribuzione del ricettario o in presenza di fabbisogni di carattere straordinario, la regione, allo scopo di assicurare la continuità e la congruità dell'approvvigionamento, possa ricorrere all'intervento dell'Istituto per la fornitura di ricettari alle unità sanitarie locali, in quantitativi e con modalità da concordarsi.

Art. 5.
Annullamento delle ricette

1. Allo scopo di impedire il reimpiego fraudolento dei documenti, gli organismi competenti al controllo e alla liquidazione delle ricette farmaceutiche provvedono all'annullamento delle ricette stesse e dei bollini ivi applicati mediante sistemi possibilmente integrati nel ciclo di lettura ottica automatica dei dati.

Art. 6.
Rilevazione dei dati e flussi informativi di governo

1. Le regioni, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1987, n. 531, provvedono alla attivazione di servizi per la

acquisizione dei dati delle ricette mediante lettori ottici automatici. La localizzazione, il dimensionamento e la gestione di detti servizi sono definiti anche in relazione alle esigenze del sistema informativo di governo del Servizio sanitario nazionale.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento, ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono fissate le modalità e le specifiche tecniche da osservare per la registrazione dei dati ai fini del loro trasferimento al sistema informativo di governo del Servizio sanitario nazionale.

3. Il Ministero della sanità fornisce ulteriori indicazioni operative attraverso apposite linee di guida nonché, a richiesta delle regioni, consulenza tecnica per la pianificazione e l'organizzazione dei servizi di acquisizione dei dati.

Art. 7.

Regime transitorio

1. Allo scopo di assicurare l'impiego generalizzato del ricettario di cui al presente decreto entro il termine indicato dall'art. 1, comma 1, le regioni adottano con la massima tempestività le iniziative e i provvedimenti di loro competenza.

2. Fino alla data del 1° gennaio 1989 le regioni, qualora lo richiedano imprescindibili esigenze di servizio, possono autorizzare le unità sanitarie locali a procedere all'approvvigionamento dei ricettari in uso, anche se difformi dalle prescrizioni del presente decreto, in quantitativi limitati alle strette necessità da fronteggiare in attesa della fornitura dei nuovi ricettari secondo le disposizioni del presente decreto.

3. Per lo smaltimento delle scorte esistenti e delle forniture già commissionate alla data del 31 dicembre 1987 l'impiego di ricettari privi delle caratteristiche fissate nel presente decreto è consentito fino alla data del 1° luglio 1989, trascorsa la quale l'uso del nuovo ricettario è condizione per la validità dell'atto prescrittivo o certificativo.

Art. 8.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 11 luglio 1988

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

DISCIPLINARE TECNICO

Sommario

GLOSSARIO

Per una più puntuale interpretazione delle disposizioni contenute nel presente disciplinare, si riporta di seguito il significato da attribuire a talune espressioni più ricorrenti.

L'espressione «modulo» indica le stampato nella sua interezza (ricetta più matrice).

L'espressione «ricetta» indica la parte del modulo da utilizzare per la prescrizione, la richiesta o la proposta di una prestazione e che, previo distacco dalla matrice, viene rilasciata dal medico all'assistito.

L'espressione «matrice» indica quella parte del modulo che resta fissata al ricettario anche dopo il distacco della ricetta.

L'espressione «ricettario» indica il blocco, cucito con due punti metallici, costituito da una copertina, cento moduli numerati progressivamente e da una sottocopertina.

L'espressione «zona» indica un'area della ricetta predisposta per la lettura ottica di una serie di dati costituenti una unità informativa autonoma.

Capitolo 1

CARATTERISTICHE DEL RICETTARIO

Nel presente capitolo sono indicate le caratteristiche del ricettario di cui all'art. 1, definite in funzione dell'obiettivo di consentire l'acquisizione dei dati mediante l'impiego di apparecchiature a lettura ottica automatica, adottando misure di sicurezza sia nella produzione che nella fase di distribuzione.

1.1. *Struttura e formato del modulo*

Ciascun modulo è costituito da due parti, matrice e ricetta, tra loro separabili mediante una perforazione lineare.

Il modulo può assumere uno dei seguenti formati:

formato A: mm 165 per mm 304,8 (12") (cucitura in alto);

formato B: mm 250 per mm 152,4 (6") (cucitura a sinistra).

La matrice e la ricetta assumono, in corrispondenza degli anzidetti formati, le seguenti misure:

formato A:

matrice: mm 165 per mm 33,8 (1" 2/6);

ricetta: mm165 per mm 271 (10" 4/6);

formato B:

matrice: mm 53 per mm 152,4 (6");

ricetta: mm 197 per mm 152,4 (6").

La scelta del formato tra i due sopraindicati è effettuata dalla singola regione per il proprio ambito territoriale, tenuto conto dei programmi di organizzazione dei servizi di acquisizione dei dati e dei vincoli derivanti dalle apparecchiature di cui si prevede l'impiego.

1.2. *Caratteristiche grafiche del modulo:*

1.2.1. *Recto* del modulo

I contenuti grafici del recto del modulo devono risultare conformi ai facsimili riportati in scala ridotta e in colore nero nell'allegato 1 (formato A) e nell'allegato 3 (formato B).

Detti contenuti riflettono il complesso delle esigenze informative attinenti alle funzioni di gestione e di governo delle diverse aree della prescrizione medica (farmaceutica, specialistica, diagnostica strumentale e di laboratorio, integrativa e ospedaliera) e sono definiti in modo da consentire la acquisizione dei dati mediante apparecchiature di lettura ottica automatica.

Solo su autorizzazione del Ministero della sanità, le, regioni, in presenza di peculiari esigenze individuate in ambito locale, ivi comprese quelle attinenti alla stampa delle diciture in forma bilingue, possono disporre scostamenti dai predetti facsimili.

Facsimili dei moduli nelle dimensioni e nei colori reali possono essere richiesti al Ministero della sanità (Servizio centrale della programmazione sanitaria) e alle regioni.

1.2.2. Zone a lettura ottica e relative specifiche

Sono destinate alla lettura ottica le zone della ricetta di seguito indicate con riferimento alla posizione individuata negli schemi allegati 5 (formato A) e 6 (formato B) e al relativo contenuto informativo:

zona 1: contiene il codice identificativo del modulo espresso con la tecnica di rappresentazione a barre e con caratteri OCR-A;

zona 2: contiene 16 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica di caratteri manoscritti, destinate alla indicazione del codice sanitario dell'assistito;

zona 3: contiene 2 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica di caratteri manoscritti, destinate alla indicazione dell'età dell'assistito;

zona 4: contiene 3 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica di caratteri manoscritti, destinate alla indicazione della USL di appartenenza dell'assistito;

zona 5: contiene 2 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica di caratteri manoscritti, destinate alla indicazione della provincia di appartenenza dell'assistito;

zona 6: contiene 2 caselle, contrassegnate rispettivamente dalle lettere «M» e «F» e predisposte per la lettura ottica di biffatura, destinate alla indicazione del sesso dell'assistito;

zona 7: contiene 2 caselle, contrassegnate rispettivamente dalle lettere «A» e «R» e predisposte per la lettura ottica di biffatura, destinate alla indicazione della esistenza del diritto dell'assistito alla esenzione dalla partecipazione alla spesa, nonché lo spazio per la trascrizione del numero del documento attestante l'esistenza di tale diritto;

zona 8: contiene 1 casella, contrassegnata dalla lettera «S» e predisposta per la lettura ottica di biffatura, destinata alla indicazione di prescrizione suggerita;

zona 9: contiene 1 casella, contrassegnata dalla lettera «I» e predisposta per la lettura ottica di biffatura, destinata alla indicazione di prescrizione attinente all'area dell'assistenza integrativa;

zona 10: contiene 1 casella, contrassegnata dalla lettera «H» e predisposta per la lettura ottica di biffatura, destinata alla indicazione di proposta di ricovero;

zona 11: contiene 2 caselle, predisposte per la lettura ottica di caratteri manoscritti, destinate alla indicazione del numero totale dei pezzi prescritti;

zona 12: contiene 6 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica di caratteri manoscritti, destinate alla indicazione della data di rilascio della ricetta;

zona 13 (ricorrente sei volte): è destinata all'applicazione del bollino recante il codice della confezione della specialità medicinale. All'interno della zona sono altresì stampati due gruppi di 4 caselle contigue e, vicini ai precedenti, due gruppi di 2 caselle contigue, destinate rispettivamente alla indicazione del codice identificativo del tipo di prestazione specialistica effettuata e del numero di prestazioni effettuate per ciascun tipo;

zona 14: contiene 6 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica di caratteri manoscritti, destinate alla indicazione della data di effettuazione della prestazione prescritta nonché lo spazio per la apposizione del timbro della struttura erogante;

zona 15: contiene 6 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica di caratteri manoscritti, destinate alla indicazione dell'importo della quota di partecipazione alla spesa corrisposta dall'assistito;

zona 16: contiene 6 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica di caratteri manoscritti, destinate alla indicazione dell'importo in lire dei galenici dispensati, ovvero delle prestazioni di assistenza specialistica o integrativa erogate.

Allo scopo di garantire uniformi condizioni per l'ottimale trattamento del documento mediante apparecchiature di lettura ottica automatica, vengono di seguito dettagliati i vincoli da osservare in sede di stampa delle zone sopra definite.

Le caselle destinate a contenere i caretteri manoscritti e quelle destinate alla biffatura sono stampate secondo quanto stabilito dalle norme DIN 66223 e 66225.

Il codice che identifica univocamente ciascuna ricetta è costituito da due campi:

a) il primo è composto di sette caratteri numerici indicanti:
il codice della regione (tre caratteri);
il codice della USL (tre caratteri);
l'ultima cifra dell'anno di produzione del ricettario.

I codici delle regioni e delle USL sono quelli fissati dal decreto ministeriale del 17 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 1986 e successive modificazioni e integrazioni. Detti codici sono riportati negli allegati 9 e 10;

b) il secondo, composto di otto caratteri numerici, individua la singola ricetta secondo una numerazione progressiva nell'ambito della medesima USL.

Le regioni, allo scopo di fronteggiare eventuali fabbisogni straordinari delle USL, possono costituire scorte di ricettari identificati con il valore convenzionale «999» al posto del codice USL indicato alla precedente lettera *a)*.

Il codice, come sopra definito, deve essere stampato sulla ricetta nella posizione contrassegnata con il numero 1 negli allegati 5 e 6.

Il codice deve essere stampato sulla ricetta secondo la tecnica di rappresentazione a barre e con caratteri OCR-A nel rispetto delle specifiche di seguito riportate. Il numero progressivo di cui alla precedente lettera *b)* deve essere stampato anche sulla matrice con normali caratteri a stampa unitamente alla indicazione in chiaro della regione e della USL.

Il codice della ricetta stampato con la tecnica di codifica a barre deve avere le caratteristiche indicate nella norma ANSI (American National Standars Institute) MH10.8M-1983 per il tipo «3-of-9 Bar Code». Il codice deve avere le seguenti dimensioni:

a) altezza delle barre: minimo mm 7,5;

b) spessore nominale delle barre e degli spazi stretti: minimo mm 0,240. Il valore scelto assume il nome convenzionale di modulo e viene indicato con il simbolo M;

c) spessore nominale delle barre e degli spazi larghi (indicato con il simbolo S): deve essere tale che il rapporto fra S ed M risulti uguale a 2,5;

d) spazio tra un carattere e l'altro: massimo mm 1,2.

Le ulteriori specifiche sono quelle previste dalle richiamate norme ANSI.

Si precisa che nella rappresentazione in BAR CODE i due campi del codice identificativo della ricetta, come sopra individuati, sono entrambi preceduti e seguiti dal carattere standard «asterisco», previsto dalle richiamate norme internazionali con funzione di apertura e di chiusura per la lettura ottica.

Le specifiche relative alle caratteristiche tecniche per la stampa dei caratteri OCR-A sono quelle indicate nelle norme ECMA (European Computer Manufacturers Association).

Nella rappresentazione in caratteri OCR-A il primo campo del codice identificativo della ricetta deve essere preceduto dal simbolo «hook»; il secondo campo del codice stesso deve essere preceduto dal simbolo «fork». Gli anzidetti simboli hanno funzione di identificatore di campo per apparecchiature di lettura ottica.

Le dimensioni dei caratteri OCR-A da utilizzare sono quelle indicate dalla ECMA come tipo 1 del sottoinsieme numerico (OCR-A, Size 1), che prevede un'altezza standard pari a mm 2,75.

Il passo, definito come distanza tra le linee verticali mediane di due caratteri adiacenti, deve essere compreso tra mm 2,3 e mm 4,6, come indicato nelle norme ECMA.

Le ulteriori specifiche sono quelle previste dalle richiamate norme ECMA.

Per assicurare la migliore leggibilità con apparecchiature di lettura ottica il codice identificativo della ricetta deve essere stampato in colore nero. I colori di stampa delle altre zone della ricetta dovranno essere individuati tenendo conto delle specifiche fornite dalle case costruttrici delle apparecchiature automatiche di lettura ottica.

1.2.3. *Verso* del modulo

I contenuti grafici del verso del modulo devono risultare conformi ai facsimili riportati negli allegati 2 (formato A) e 4 (formato B).

Sul verso della ricetta è previsto lo spazio disponibile per le eventuali avvertenze; in esso è anche indicata la posizione dello spazio riservato alle autorizzazioni rilasciate dalla USL.

1.3. *Caratteristiche della carta del modulo:*

Il modulo è stampato in carta filigranata prodotta dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in esclusiva per il Servizio sanitario nazionale.

In filigrana sono riportati a tappeto il simbolo del caduceo e le lettere SSN (Servizio Sanitario Nazionale). Il disegno della filigrana è riportato nell'allegato 12.

La carta, idonea alla lettura ottica, presenta le seguenti caratteristiche:

peso: gr 85-90 il m^2;
spessore: mm 0,089-0,092;
impasto: 100% cellulosa bianchita fondo neutro;
opacità: (86-88)%;
lunghezza di rottura: m 4,500 (media).

1.4. *Struttura del ricettario:*

I moduli sono raccolti in blocchi di 100 esemplari cuciti con due punti metallici sul lato corto superiore nel formato A e sul lato corto sinistro nel formato B.

Ciascun blocco è dotato di una copertina in cartoncino e di una sottocopertina di cartoncino pesto non stampato del peso di circa 300 grammi al metro quadrato.

I contenuti grafici della copertina devono risultare conformi ai facsimili riportati in scala ridotta e in colore nero negli allegati 7 (formato A) e 8 (formato B).

Solo su autorizzazione del Ministero della sanità, le regioni, in presenza di peculiari esigenze individuate in ambito locale, ivi comprese quelle attinenti alla stampa delle diciture in forma bilingue, possono disporre scostamenti dai predetti facsimili.

Facsimili delle copertine nelle dimensioni e nei colori reali possono essere richiesti al Ministero della sanità (Servizio centrale della programmazione sanitaria) e alle regioni.

La copertina contiene le seguenti zone predisposte per la lettura ottica, la cui posizione è indicata nei sopracitati allegati 7 e 8:

zona 17: contiene 16 caselle contigue per la indicazione del codice del medico o della struttura a cui viene rilasciato il ricettario;

zona 18: contiene 2 caselle contigue per la indicazione del codice identificativo della tipologia del medico o della struttura;

zona 19: contiene 6 caselle contigue per la indicazione della data di rilascio del ricettario;

zona 20: contiene il codice identificativo del ricettario rappresentato con la tecnica a barre e con caratteri OCR-A. Detto codice è costituito da due campi: il primo è identico al corrispondente primo campo del codice identificativo della ricetta (si veda il punto 1.2.2); il secondo, di otto cifre, indica il numero progressivo del ricettario nell'ambito della U.S.L. Il numero progressivo del ricettario corrisponde al numero progressivo dell'ultima ricetta contenuta nel ricettario stesso, togliendo gli ultimi due zeri.

Per la stampa delle anzidette zone sono da osservare le specifiche riportate al punto 1.2.2.

Capitolo 2

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E L'IMPIEGO DEL MODULO

2.1. *Generalità*

Il conseguimento degli obiettivi cui risultano preordinate le caratteristiche del ricettario esplicitate nel precedente capitolo presuppone che siano osservati, da parte degli operatori che a vario titolo intervengono nel ciclo di utilizzazione del ricettario stesso nelle diverse tipologie di prescrizione, comportamenti conseguenti, per l'orientamento dei quali nel presente capitolo vengono dettate le istruzioni e forniti i chiarimenti necessari.

Si ritiene necessario sottolineare in questa sede che il codice identificativo della ricetta, definito nel capitolo 1 quanto alla struttura e alle tecniche di rappresentazione, costituisce l'elemento attraverso il quale è possibile, mediante le procedure gestionali esposte al capitolo 3, individuare automaticamente per ciascuna ricetta il soggetto titolare del ricettario.

È inoltre da precisare che il modulo di cui al presente disciplinare si presta per l'impiego di apparecchiature automatiche di scrittura nel quadro delle sperimentazioni dei prototipi di automazione del settore della medicina generale. Nell'ambito degli interventi ora richiamati è pertanto ammessa, in deroga alle disposizioni che seguono, la compilazione integrale della ricetta mediante dette apparecchiature, anche per quanto riguarda le zone destinate alla lettura ottica.

Allo scopo di favorire le operazioni di trattamento automatico del documento, si raccomanda a tutti i soggetti che intervengono nel ciclo di utilizzo della ricetta l'adozione di ogni opportuna cautela onde preservare l'integrità del modulo.

2.2. *Avvertenze per la compilazione delle zone non destinate alla lettura ottica*

La compilazione delle zone del modulo per le quali non è prevista la rilevazione dei dati mediante la lettura ottica non richiede particolari modalità. È di tutta evidenza, peraltro, la necessità di mantenere la scrittura e l'apposizione di timbri nei limiti degli spazi previsti, allo scopo di evitare qualsiasi invasione delle zone predisposte per la lettura ottica.

Per la apposizione dei timbri è ammesso esclusivamente l'impiego di inchiostri neri.

2.2.1. Matrice.

Con riguardo alla matrice della ricetta è da sottolineare il carattere non innovativo della modulistica, in quanto per i dati in essa riportati non è prevista l'acquisizione mediante lettura ottica.

La matrice contiene, oltre alla indicazione a stampa della Regione, del codice della Unità sanitaria locale e del numero progressivo del modulo, uno spazio per la indicazione della diagnosi, da riportare nei casi previsti dalle vigenti disposizioni.

Nulla è innovato per quanto attiene alla conservazione delle mazzette delle matrici ai fini della loro restituzione alle Unità sanitarie locali da parte dei soggetti prescrittori.

2.2.2. Generalità e indirizzo dell'assistito.

La indicazione in chiaro del cognome e del nome dell'assistito nonché del domicilio dello stesso nei casi previsti dalla legge costituisce un adempimento necessario per la validità dell'atto prescrittivo, anche in presenza della indicazione del codice sanitario.

A seguito della introduzione delle misure indicate al successivo punto 2.3.1, la trascrizione delle generalità dell'assistito potrà essere effettuata con le modalità semplificate ivi illustrate.

2.2.3. Prescrizione, richiesta, proposta.

La indicazione in chiaro della prescrizione, della richiesta o della proposta di una prestazione è effettuata dal soggetto abilitato utilizzando lo spazio della ricetta a ciò destinato, la cui grafica non presenta particolari innovazioni rispetto alla modulistica attualmente in uso.

2.2.4. Timbro e firma del medico.

Anche per questo adempimento non ricorrono particolari vincoli oltre a quelli di carattere generale richiamati al punto 2.2.

2.2.5. Numero progressivo della ricetta apposto dalla farmacia.

La indicazione del numero progressivo della ricetta apposto dalla farmacia secondo le vigenti disposizioni è effettuata utilizzando lo spazio a ciò destinato.

2.2.6. Spazio per autorizzazioni.

Il rilascio della autorizzazione e l'apposizione delle altre annotazioni di pertinenza della struttura erogante e dell'assistito devono essere effettuate nell'apposito spazio collocato sul verso della ricetta.

2.3. *Avvertenze per la compilazione delle zone destinate alla lettura ottica.*

La compilazione delle zone destinate alla lettura ottica richiede la più scrupolosa osservanza delle istruzioni e delle avvertenze di seguito riportate. Si raccomanda, comunque, la massima cura da parte dei soggetti abilitati al rilascio della ricetta nella conservazione e nell'uso del ricettario, allo scopo di evitare lacerazioni, abrasioni o macchie che possano risultare di pregiudizio alle operazioni di lettura ottica. Analoghi accorgimenti dovranno essere osservati dagli utilizzatori successivi (farmacie, laboratori, altre strutture e uffici della USL, ecc.). Per tutti i casi in cui è ammesso l'uso di timbri, devono essere impiegati inchiostri neri.

La trascrizione manuale di caratteri numerici o alfabetici nelle caselle a ciò destinate deve essere effettuata, da parte del soggetto abilitato, con le seguenti modalità:

a) scrivere con la massima chiarezza e semplicità evitando ornati e grafismi di difficile interpretazione per le apparecchiature di lettura ottica;

b) riportare un solo carattere in ciascuna casella;

c) occupare nella trascrizione solo lo spazio bianco interno della casella, evitando di invadere il bordo colorato delimitante la casella stessa;

d) evitare di legare i caratteri tra loro;

e) usare esclusivamente penne stilografiche o a sfera ad inchiostro nero;

f) evitare assolutamente cancellature o correzioni dei caratteri già scritti;

g) evitare puntini, lineette, virgole o barrature tra i caratteri;

h) non barrare o annullare le caselle non utilizzate.

La compilazione delle caselle destinate alla lettura ottica di biffatura è effettuata apponendo un qualunque segno all'interno del cerchio contenuto nella casella, avendo cura di non fuoriuscire dalla stessa.

Non sono ammesse cancellature e correzioni. È consentito esclusivamente l'uso di penne stilografiche o a sfera ad inchiostro nero.

Ad integrazione dei suindicati accorgimenti di carattere generale, per la compilazione delle singole zone valgono le istruzioni di seguito riportate.

2.3.1. Codice dell'assistito.

La indicazione del codice deve essere effettuata nella zona a ciò destinata, mediante la trascrizione manuale del codice attribuito all'assistito, secondo le disposizioni regionali attualmente in vigore, e riportato sul documento assicurativo rilasciato all'assistito stesso dagli uffici localmente competenti.

Tutti i caratteri costituenti il codice, ivi compresi gli eventuali caratteri speciali (barre, ecc.), devono essere trascritti con allineamento a sinistra, iniziando cioè dalla prima casella a sinistra ed evitando di annullare le caselle residue non utilizzate.

Si precisa che il numero delle caselle destinate alla trascrizione del codice sanitario dell'assistito è tale da contenere il codice fiscale. Ciò in vista delle disposizioni nazionali e regionali che verranno emanate in attuazione delle previsioni contenute nell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, il quale estende l'uso del codice fiscale ai rapporti dei cittadini con il Servizio sanitario nazionale.

L'impiego del codice fiscale permetterà l'individuazione automatica del sesso e dell'età dell'assistito anche in assenza di anagrafi automatizzate, eliminando gli adempimenti della trascrizione manuale di tali informazioni.

Talune misure tecniche attualmente in fase di studio, consentiranno ulteriori semplificazioni negli adempimenti di trascrizione del codice e di altri dati dell'assistito. Tra queste si ricorda, in particolare, l'adozione dei tesserini già in uso rilasciati dall'Amministrazione finanziaria o di tesserini analoghi rilasciati nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, recanti, mediante punzonatura in rilievo e registrazione su banda magnetica, i dati dell'assistito previsti dalla ricetta. Ciò potrà consentire la compilazione della ricetta mediante la stampigliatura dei dati dell'assistito con semplici apparecchiature manuali anche di formato tascabile, ovvero mediante la stampa con apparecchiature elettroniche previa acquisizione dei dati stessi attraverso la lettura della banda magnetica. Risultati analoghi di semplificazione nella compilazione della ricetta potranno essere conseguiti mediante l'utilizzo di etichette autoadesive recanti i dati dell'assistito stampati con caratteri rilevabili con dispositivi di lettura ottica. Tali innovazioni potranno inoltre rivelarsi utili anche per più efficienti modalità di acquisizione dei dati in parola presso le farmacie. La grafica della ricetta è già predisposta per le innovazioni descritte, la cui introduzione sarà regolata con successivi provvedimenti, da adottarsi nell'ambito del programma attuativo della richiamata disposizione di legge.

2.3.2. Età dell'assistito.

L'età, espressa in anni, deve essere indicata nella apposita zona con allineamento a sinistra, lasciando bianche le caselle non utilizzate e con l'osservanza delle seguenti modalità:

a) per assistiti di età inferiore all'anno sarà indicato il valore «0»;

b) per assistiti di età superiore a 99 anni sarà indicato il valore convenzionale «99».

L'adempimento illustrato potrà essere omesso, in attesa dell'adozione del codice fiscale, su autorizzazione delle regioni qualora si appalesi superfluo per la presenza di archivi degli assistibili gestiti automaticamente.

2.3.3. USL o provincia di provenienza dell'assistito.

La compilazione delle zone a ciò destinate deve essere effettuata solamente qualora la USL di appartenenza dell'assistito — desumibile dal documento assicurativo — non coincida con quella del medico che rilascia la ricetta, secondo le seguenti modalità:

se la USL di appartenenza dell'assistito rientra nell'ambito della stessa regione in cui opera il soggetto prescrittore occorre riportare nelle apposite caselle il codice di detta USL, attenendosi al sistema di codifica riportato nell'allegato 10. In deroga alla regola ora enunciata, i soggetti prescrittori operanti nelle USL subcomunali sono esonerati dall'adempimento in questione limitatamente al caso in cui la USL di appartenenza dell'assistito, pur non coincidendo con quella del soggetto prescrittore, sia ricompresa nel territorio del Comune metropolitano;

se la USL di appartenenza dell'assistito rientra nell'ambito territoriale di una regione diversa da quella in cui opera il soggetto prescrittore occorre riportare nelle apposite caselle le lettere corrispondenti alla sigla automobilistica della provincia nel cui territorio è situata la USL di appartenenza dell'assistito. Le sigle automobilistiche delle province sono riportate nell'allegato 11.

In caso di coincidenza della USL di appartenenza dell'assistito con quella in cui opera il soggetto prescrittore non si deve procedere alla compilazione della zona.

2.3.4. Sesso dell'assistito.

La indicazione del sesso dell'assistito è effettuata a cura del soggetto abilitato al rilascio della ricetta mediante la marcatura della casella contrassegnata dalla lettera «M» se l'assistito è di sesso maschile, della casella contrassegnata dalla lettera «F» qualora l'assistito sia di sesso femminile.

L'adempimento illustrato potrà essere omesso su autorizzazione delle regioni qualora si appalesi superfluo per la presenza di archivi degli assistibili gestiti automaticamente, ovvero a seguito dell'adozione del codice fiscale.

2.3.5. Esenzione.

La indicazione di tale dato è effettuata dal soggetto abilitato al rilascio della ricetta mediante la marcatura della casella contrassegnata dalla lettera «R», qualora l'assistito risulti esente in relazione alla propria posizione reddituale, ovvero mediante la marcatura della casella contrassegnata dalla lettera «A», qualora l'esenzione sia stata disposta per gli altri motivi previsti dalla legislazione vigente.

In ogni caso l'accertamento della sussistenza del diritto all'esenzione va effettuata sulla scorta del documento a tale fine rilasciato all'assistito dai competenti uffici. Il numero identificativo di detto documento deve essere trascrito in chiaro e per esteso nell'apposito riquadro a ciò destinato.

In assenza del diritto all'esenzione ovvero in carenza della esibizione del documento attestante la sussistenza del diritto stesso, il soggetto abilitato al rilascio della ricetta deve annullare con un segno il riquadro sopra menzionato.

Le regioni e le unità sanitarie locali assicurano la presenza sui documenti di esenzione rilasciati delle indicazioni necessarie per la chiara identificazione del tipo di esenzione riconosciuta nonché del termine di efficacia della stessa.

2.3.6. Prescrizione suggerita.

La indicazione che la prescrizione contenuta nella ricetta deriva da uno specifico suggerimento specialistico o da indicazioni rilasciate da una struttura di ricovero è effettuata, qualora ricorrano le anzidette circostanze, mediante la marcatura dell'apposita casella contrassegnata dalla lettera «S».

2.3.7. Assistenza integrativa.

La indicazione che la prescrizione contenuta nella ricetta si riferisce a prestazioni rientranti nell'area dell'assistenza integrativa è effettuata, qualora ne ricorrano le condizioni, mediante la marcatura della apposita casella contrassegnata con la lettera «I».

2.3.8. Ricovero ospedaliero.

La indicazione che la ricetta contiene la proposta di ricovero presso una struttura ospedaliera è effettuata, in presenza della circostanza anzidetta, mediante la marcatura della apposita casella contrassegnata dalla lettera «H».

2.3.9. Prescrizioni farmaceutiche: numero dei pezzi.

Per le prescrizioni farmaceutiche il medico deve indicare nell'apposita area e con allineamento a sinistra il numero complessivo dei pezzi prescritti.

2.3.10. Data di rilascio della ricetta.

La indicazione della data di rilascio deve essere effettuata trascrivendo nella apposita zona i caratteri numerici identificanti il giorno (due caselle), il mese (due caselle) e l'anno (due caselle). Per la indicazione dei giorni da 1 a 9 la indicazione deve essere effettuata premettendo il valore «0» (esempio: il giorno 2 sarà indicato con il valore «02»). Per la indicazione dei mesi da gennaio a settembre il numero corrispondente deve essere preceduto dal valore «0» (esempio: il mese di marzo sara indicato con il valore «03»). Per la indicazione dell'anno devono essere riportati solo gli ultimi due caratteri (esempio: l'anno 1988 sara indicato con il valore «88»).

È ammesso l'uso di timbri datari con caratteri OCR purché la stampigliatura risulti conforme alle anzidette disposizioni, sia collocata in corrispondenza delle apposite caselle e risulti di colore non cieco alla lettura ottica (inchiostro nero).

2.3.11. Applicazione dei bollini delle specialità medicinali.

L'applicazione dei bollini autoadesivi delle confezioni delle specialità medicinali dispensate deve essere effettuata dal farmacista avendo cura di rispettare i margini dei riquadri a ciò destinati ed evitando la sovrapposizione e il capovolgimento dei bollini stessi, che impedirebbero la lettura ottica dei codici. Non è consentito l'uso di punti metallici o di nastri adesivi anche trasparenti

Fino all'impiego generalizzato del bollino autoadesivo l'applicazione delle fustelle può essere effettuata mediante punti metallici apposti al di fuori degli spazi di lettura dei codici ovvero mediante nastro adesivo con caratteristiche di trasparenza tali da consentire la lettura ottica dei codici nel rispetto delle altre regole sopra riportate.

2.3.12. Assistenza specialistica, diagnostica strumentale e di laboratorio.

Le zone destinate alla rilevazione dei dati analitici concernenti l'area delle prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio permettono di indicare il numero delle prestazioni effettuate per singole tipologie di prestazioni. L'importo complessivo in lire corrispondente alle prestazioni erogate deve essere riportato nella zona di cui al successivo punto 2.3.15.

Con successivi provvedimenti saranno dettate disposizioni tese ad uniformare i sistemi di codificazione dei dati in questione ai fini del loro trasferimento al sistema informativo di governo. Allo stato, pertanto, la indicazione dei dati riferiti all'area di cui trattasi da parte del soggetto o della struttura che procede alla erogazione della prestazione è rimessa alle autonome determinazioni della regione.

2.3.13. Data di effettuazione della prestazione e timbro della struttura erogante.

L'adempimento si riferisce all'area dell'assistenza farmaceutica (in tal caso la data di erogazione coincide con quella di spedizione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979), all'area della assistenza specialistica, a quella della diagnostica strumentale e di laboratorio nonché a quella dell'assistenza integrativa.

Per le modalità di trascrizione dei dati si richiamano le istruzioni di cui al precedente punto 2.3.10 anche per quanto attiene all'impiego di speciali timbri datari.

L'apposizione del timbro della struttura (farmacia, presidi pubblici e privati convenzionati) che ha proceduto alla effettuazione della o delle prestazioni indicate nella ricetta deve essere operata nello spazio a ciò destinato, avendo cura di evitare che il timbro stesso invada le caselle a lettura ottica riservate alla indicazione della data di effettuazione della prestazione. È ammesso l'uso di speciali timbri datari, ad inchiostro nero, per la contestuale indicazione della struttura erogante e della data di effettuazione della prestazione.

2.3.14. Importo ticket.

L'indicazione dell'importo del ticket riscosso è effettuata solo nei casi previsti dalle vigenti disposizioni.

Per la indicazione del dato in questione dovranno essere trascritte nell'apposita zona le cifre rappresentanti l'importo della somma riscossa dalla farmacia con allineamento a destra, lasciando in bianco le caselle non utilizzate.

2.3.15. Importo galenici, prestazioni specialistiche e integrative.

La indicazione dell'importo dovuto a fronte dei galenici ovvero delle prestazioni specialistiche o di assistenza integrativa erogati è effettuato nell'apposita zona secondo modalità analoghe a quelle indicate nel precedente punto 2.3.14.

Capitolo 3

APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DEL RICETTARIO

La organizzazione delle attività delle USL in materia di distribuzione dei ricettari ai medici e alle strutture abilitate al rilascio della ricetta deve risultare coerente con l'obiettivo della individuazione del soggetto prescrittore in sede di elaborazione automatica dei dati desunti dalle ricette, in modo da consentire comunque la riferibilità dei dati stessi al soggetto che ha rilasciato la ricetta.

Poiché non è prevista la acquisizione degli elementi identificativi del soggetto prescrittore mediante la lettura ottica dei dati contenuti nel timbro apposto dal soggetto stesso, la identificazione del soggetto prescrittore è conseguibile in modo indiretto, ponendo cioè in relazione univoca il soggetto titolare del ricettario e il codice identificativo della ricetta (si vedano i punti 1.2.2 e 2.1), del quale è invece prevista in via sistematica la rilevazione. Di conseguenza la registrazione degli estremi dell'assegnazione del ricettario ad un soggetto abilitato e la comunicazione di tali informazioni al sistema di elaborazione assumono il carattere di adempimenti necessitati, propedeutici al trattamento del complesso dei dati delle prescrizioni.

Gli estremi oggetto della registrazione sono:

a) range di ricette assegnate espresso con il primo e l'ultimo progressivo;

b) codice del soggetto cui sono state assegnate le ricette;

c) tipologia del soggetto cui sono state assegnate le ricette (medico, struttura, guardia medica, guardia turictica);

d) data di consegna delle ricette.

I contenuti grafici della copertina del ricettario (si veda il punto 1.4.) sono predisposti per favorire la rilevazione dei dati anzidetti.

ALLEGATO 2

AVVERTENZE PER GLI ASSISTITI E PER I PRESIDÎ CHE EROGANO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

	AUTORIZZAZIONI ESAMI
.... FIRMA DEL MEDICO .... FIRMA DELL'ASSISTITO	

ASSISTENZA FARMACEUTICA - AVVERTENZE PER GLI ASSISTITI

ALLEGATO 3

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE

CODICE

USL

ASSISTITO

ETÀ

INDIRIZZO (OVE PRESCRITTO DALLA LEGGE)

USL

PROV.

SESSO

M F

ESENZIONE

A ALTRE

NUMERO

BARRARE SE NON UTILIZZATO

S SUGGERITA

I INTEGRATIVA

H RICOVERO

R REDDITO

PRESCRIZIONE - RICHIESTA - PROPOSTA

DATA

TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO

DATA SPEDIZIONE E TIMBRO STRUTTURA EROGANTE

NUMERO PROGRESSIVO

IMPORTO

TICKET

GALENICI SPECIALISTICA INTEGRATIVA

CODICE NUMERO

CODICE NUMERO

CODICE NUMERO

CODICE NUMERO

CODICE NUMERO

CODICE NUMERO

I.P.Z.S. - Officina Carte-Valori - Roma

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

REGIONE

USL

DIAGNOSI

I.P.Z.S. - Officina Carte-Valori - Roma

ALLEGATO 6

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE
USL
ASSISTITO
PRESCRIZIONE - RICHIESTA - PROPOSTA
DATA
DIAGNOSI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ALLEGATO 7

REGIONE

USL

RICETTARIO

SERVIZIO
SANITARIO
NAZIONALE

REGIONE

USL

SOGGETTO PRESCRITTORE ....

(17) CODICE (18) TIPO (19) DATA

(20) Ricettario N.

FIRMA

I P Z S - Officina Carte-Valori - Roma

ALLEGATO 9

TABELLA DI CODIFICAZIONE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

REGIONE	CODICE
PIEMONTE	010
VALLE D'AOSTA	020
LOMBARDIA	030
PROV. AUT. BOLZANO	041
PROV. AUT. TRENTO	042
VENETO	050
FRIULI VENEZIA GIULIA	060
LIGURIA	070
EMILIA ROMAGNA	080
TOSCANA	090
UMBRIA	100
MARCHE	110
LAZIO	120
ABRUZZO	130
MOLISE	140
CAMPANIA	150
PUGLIA	160
BASILICATA	170
CALABRIA	180
SICILIA	190
SARDEGNA	200

ALLEGATO 10

TABELLA DI DECODIFICA DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI

PIEMONTE

DENOMINAZIONE USL	CODICE USL	DENOMINAZIONE USL	CODICE USL
T001 - TORINO I	011	0046 - SANTHIA	046
T002 - TORINO II	012	0047 - BIELLA	047
T003 - TORINO III	013	0048 - COSSATO	048
T004 - TORINO IV	014	0049 - BORGOSESIA	049
T005 - TORINO V	015	0050 - GATTINARA	050
T006 - TORINO VI	016	0051 - NOVARA	051
T007 - TORINO VII	017	0052 - GALLIATE	052
T008 - TORINO VIII	018	0053 - ARONA	053
T009 - TORINO IX	019	0054 - BORGOMANERO	054
T010 - TORINO X	020	0055 - PALLANZA	055
0024 - COLLEGNO-GRUGLIASCO	024	0056 - DOMODOSSALA	056
0025 - RIVOLI	025	0057 - OMEGNA	057
0026 - VENARIA	026	0058 - CUNEO	058
0027 - CIRIÈ	027	0059 - DRONERO	059
0028 - SETTIMO TORINESE	028	0060 - BORGO S. DALMAZZO	060
0029 - GASSINO-TORINESE	029	0061 - SAVIGLIANO	061
0030 - CHIERI	030	0062 - FOSSANO	062
0031 - CARMAGNOLA	031	0063 - SALUZZO	063
0032 - MONCALIERI	032	0064 - BRA	064
0033 - NICHELINO	033	0065 - ALBA	065
0034 - ORBASSANO	034	0066 - MONDOVÌ	066
0035 - GIAVENO	035	0067 - CEVA	067
0036 - SUSA	036	0068 - ASTI	068
0037 - LANZO TORINESE	037	0069 - NIZZA MONFERRATO	069
0038 - CUORGNÈ	038	0070 - ALESSANDRIA	070
0039 - CHIVASSO	039	0071 - VALENZA	071
0040 - IVREA	040	0072 - TORTONA	072
0041 - CALUSO	041	0073 - NOVI LIGURE	073
0042 - PEROSA ARGENTINA	042	0074 - OVADA	074
0043 - TORRE PELLICE	043	0075 - ACQUI TERME	075
0044 - PINEROLO	044	0076 - CASALE MONFERRATO	076
0045 - VERCELLI	045		

VALLE D'AOSTA

DENOMINAZIONE USL	CODICE USL	DENOMINAZIONE USL	CODICE USL
0001 - AOSTA	001		

LOMBARDIA

DENOMINAZIONE USL	CODICE USL	DENOMINAZIONE USL	CODICE USL
0001 - LUINO	001	0007 - TRADATE	007
0002 - CITTIGLIO	002	0008 - BUSTO ARSIZIO	008
0003 - VARESE	003	0009 - SARONNO	009
0004 - ARCISATE	004	0010 - OLGIATE COMASCO	010
0005 - ANGERA	005	0011 - COMO	011
0006 - GALLARATE	006	0012 - CANTU	012

segue LOMBARDIA

continua LOMBARDIA

DENOMINAZIONE USL	CODICE USL	DENOMINAZIONE USL	CODICE USL
0013 - GIUSSANO	013	0059 - CASSANO D'ADDA	059
0014 - MERATE	014	0060 - VIMERCATE	060
0015 - PONTE LAMBRO	015	0061 - CARATE BRIANZA	061
0016 - LECCO	016	0062 - MEDA	062
0017 - BELLANO	017	0063 - DESIO	063
0018 - MENAGGIO	018	0064 - MONZA	064
0019 - DONGO	019	0065 - SESTO S. GIOVANNI	065
0020 - CHIAVENNA	020	0066 - CINISELLO BALSAMO	066
0021 - MORBEGNO	021	0067 - GARBAGNATE M.SI	067
0022 - SONDRIO	022	0068 - RHO	068
0023 - TIRANO	023	0069 - PARABIAGO	069
0024 - BORMIO	024	0070 - LEGNANO	070
0025 - CLUSONE	025	0071 - CASTANO PRIMO	071
0026 - ALBINO	026	0072 - MAGENTA	072
0027 - ZOGNO	027	0073 - ABBIATEGRASSO	073
0028 - PONTE S. PIETRO	028	0074 - CORSICO	074
0029 - BERGAMO	029	0076 - ROZZANO	076
0030 - SERIATE	030	0077 - PAVIA	077
0031 - LOVERE	031	0078 - VIGEVANO	078
0032 - TREVIGLIO	032	0079 - VOGHERA	079
0033 - ROMANO LOMBARDO	033	0080 - CAMPIONE D'ITALIA	080
0034 - CHIARI	034	7502 - MILANO	081
0035 - PALAZZOLO OGLIO	035	7503 - MILANO	082
0036 - ISEO	036	7504 - MILANO	083
0037 - BRENO	037	7505 - MILANO	084
0038 - GARDONE VT	038	7506 - MILANO	085
0039 - NOZZA	039	7507 - MILANO	086
0040 - SALÒ	040	7508 - MILANO	087
0041 - BRESCIA	041	7509 - MILANO	088
0042 - ORZINUOVI	042	7510 - MILANO	089
0043 - LENO	043	7511 - MILANO	090
0044 MONTICHIARI	044	7512 - MILANO	091
0045 - ASOLA	045	7513 - MILANO	092
0046 - GUIDIZZOLO	046	7514 - MILANO	093
0047 - MANTOVA	047	7515 - MILANO	094
0048 - OSTIGLIA	048	7516 - MILANO	095
0049 - SUZZARA	049	7517 - MILANO	096
0051 - CREMONA	051	7518 - MILANO	097
0053 - CREMA	053	7519 - MILANO	098
0054 - CODOGNO	054	7520 - MILANO	099
0055 - SANT'ANGELO LODIGIANO	055	7501 - MILANO	100
0056 - LODI	056	5052 - ASS. COMUNI OGLIO PO	101
0057 - MELEGNANO	057		
0058 - CERNUSCO S/N	058		

PROV. AUTON. BOLZANO

DENOMINAZIONE USL	CODICE USL	DENOMINAZIONE USL	CODICE USL
0001 - CENTRO SUD BOLZANO	001	0003 - NORD BRESSANONE	003
0002 - OVEST MERANO	002	0004 - EST BRUNICO	004

PROV. AUTON. TRENTO

DENOMINAZIONE USL	CODICE USL	DENOMINAZIONE USL	CODICE USL
0001 - VAL DI FIEMME	001	0007 - VAL DI SOLE	007
0002 - VALLE DI PRIMIERO	002	0008 - DELLE GIUDICARIE	008
0003 - BASSA VALSUGANA E TESINO	003	0009 - ALTO GARDA E LEDRO	009
0004 - ALTA VALSUGANA	004	0010 - VALLAGARINA	010
0005 - VALLE DELL'ADIGE	005	0011 - LADINO DI FASSA	011
0006 - VALLE DI NON	006		

VENETO

DENOMINAZIONE USL	CODICE USL	DENOMINAZIONE USL	CODICE USL
0001 - PIEVE DI C.	001	0019 - CITTADELLA	019
0002 - AGORDO	002	0020 - CAMPOSAMPIERO	020
0003 - BELLUNO	003	0021 - PADOVA	021
0004 - FELTRE	004	0022 - ESTE	022
0005 - BASSANO DEL GRAPPA	005	0023 - CONSELVE	023
0006 - THIENE	006	0024 - COLOGNOLA AI COLLI	024
0007 - VALDAGNO	007	0025 - VERONA	025
0008 - VICENZA	008	0026 - BUSSOLENGO	026
0009 - NOVENTA VICENTINA	009	0027 - BOVOLONE	027
0010 - TREVISO	010	0028 - LEGNAGO	028
0011 - ODERZO	011	0029 - BADIA POLESINE	029
0012 - PIEVE DI SOLIGO	012	0030 - ROVIGO	030
0013 - ASOLO	013	0031 - ADRIA	031
0014 - PORTOGRUARO	014	0032 - CHIOGGIA	032
0015 - S. DONÀ DI PIAVE	015	0033 - ISOLA DELLA SCALA	033
0016 - VENEZIA	016	0034 - ARZIGNANO	034
0017 - MIRANO	017	0035 - ASIAGO	035
0018 - DOLO	018	0036 - VENEZIA TERRAFERMA	036

FRIULI VENEZIA GIULIA

DENOMINAZIONE USL	CODICE USL	DENOMINAZIONE USL	CODICE USL
0001 - TRIESTINA	001	0007 - UDINESE	007
0002 - GORIZIANA	002	0008 - BASSA FRIULIANA	008
0003 - CARNICA	003	0009 - SANVITESE	009
0004 - GEMONESE	004	0010 - MANIAGHESE E SPILIMBERGHESE	010
0005 - CIVIDALESE	005	0011 - PORDENONE	011
0006 - SANDANIELESE	006	0012 - DEL LIVENZA	012

LIGURIA

DENOMINAZIONE USL	CODICE USL	DENOMINAZIONE USL	CODICE USL
0001 - VENTIMIGLIA	001	0011 - SAMPIERDARENA	011
0002 - SANREMO	002	0012 - GENOVA	012
0003 - IMPERIA	003	0013 - GENOVA	013
0004 - ALBENGA	004	0014 - GENOVA	014
0005 - PIETRA LIGURE	005	0015 - GENOVA	015
0006 - CARCARE	006	0016 - GENOVA	016
0007 - SAVONA	007	0017 - RAPALLO	017
0008 - VOLTRI	008	0018 - CHIAVARI	018
0009 - SESTRI PONENTE	009	0019 - LA SPEZIA	019
0010 - BOLZANETO	010	0020 - SARZANA	020

EMILIA ROMAGNA

DENOMINAZIONE USL	CODICE USL	DENOMINAZIONE USL	CODICE USL
0001 - CASTELSANGIOVANNI	001	0022 - SAN LAZZARO DI SAVENA	022
0002 - PIACENZA	002	0023 - IMOLA	023
0003 - FIORENZUOLA D'ARDA	003	0024 - BUDRIO	024
0004 - PARMA	004	0025 - S. GIORGIO DI PIANO	025
0005 - FIDENZA	005	0026 - S. GIOVANNI IN PERSICETO	026
0006 - VALTARO VALCENO	006	0027 - BOLOGNA OVEST	027
0007 - LANGHIRANO	007	0028 - BOLOGNA NORD	028
0008 - MONTECCHIO EMILIA	008	0029 - BOLOGNA EST	029
0009 - REGGIO EMILIA	009	0030 - CENTO	030
0010 - GUASTALLA	010	0031 - FERRARA	031
0011 - CORREGGIO	011	0032 - PORTOMAGGIORE	032
0012 - SCANDIANO	012	0033 - CODIGORO	033
0013 - CASTELNUOVO NE'MONTI	013	0034 - COPPARO	034
0014 - CARPI	014	0035 - RAVENNA	035
0015 - MIRANDOLA	015	0036 - LUGO	036
0016 - MODENA	016	0037 - FAENZA	037
0017 - SASSUOLO	017	0038 - FORLÌ	038
0018 - PAVULLO NEL FRIGNANO	018	0039 - CESENA	039
0019 - VIGNOLA	019	0040 - RIMINI NORD	040
0020 - CASALECCHIO DI RENO	020	0041 - RICCIONE	041
0021 - PORRETTA TERME	021		

TOSCANA

DENOMINAZIONE USL	CODICE USL	DENOMINAZIONE USL	CODICE USL
0001 - LUNIGIANA	001	0007 - VAL DI NIEVOLE	007
0002 - AREA DI MASSA E CARRARA	002	0008 - AREA PISTOIESE	008
0003 - VERSILIA	003	0009 - AREA PRATESE	009
0004 - GARFAGNANA	004	10/A - FIRENZE AREA FIORENTINA A	010
0005 - MEDIA VALLE DEL SERCHIO	005	10 B - FIRENZE AREA FIORENTINA B	011
0006 - PIANA DI LUCCA	006	10 C - FIRENZE AREA FIORENTINA C	012

segue TOSCANA

continua TOSCANA

DENOMINAZIONE USL	CODICE USL	DENOMINAZIONE USL	CODICE USL
10/D - FIRENZE AREA FIORENTINA D	013	20/A - VALDARNO SUPERIORE SUD	027
10/E - FIRENZE AREA FIORENTINA E	014	20/B - VALDARNO SUPERIORE NORD	028
10/F - SUB AREA FIORENTINA F	015	0021 - CASENTINO	029
10/G - SUB AREA FIORENTINA G	016	0022 - VAL TIBERINA	030
10/H - CHIANTI FIORENTINO	017	0023 - AREA ARETINA NORD	031
0011 - MUGELLO-VALDISIEVE	018	0024 - VAL DI CHIANA EST	032
0012 - AREA PISANA	019	0025 - VAL DI CORNIA	033
0013 - AREA LIVORNESE	020	0026 - ARCIPELAGO TOSCANO	034
0014 - BASSA VAL DI CECINA	021	0027 - COLLINE METALLIFERE	035
0015 - ALTA VAL DI CECINA	022	0028 - AREA GROSSETANA	036
0016 - VAL D'ERA	023	0029 - COLLINE DELL'ALBENGA	037
0017 - VALDARNO INFERIORE	024	0030 - AREA SENESE	038
0018 - BASSA VAL D'ELSA	025	0031 - VAL DI CHIANA	039
0019 - ALTA VAL D'ELSA	026	0032 - AMIATA	040

UMBRIA

DENOMINAZIONE USL	CODICE USL	DENOMINAZIONE USL	CODICE USL
0001 - ALTO TEVERE UMBRO	001	0007 - MEDIA VALLE DEL TEVERE	007
0002 - ALTOCHIASCIO GUBBIO	002	0008 - SPOLETINO	008
0003 - PERUGINO	003	0009 - VALNERINA	009
0004 - VALLE UMBRA NORD	004	0010 - ORVIETANO	010
0005 - VALLE UMBRA SUD	005	0011 - BASSO TEVERE UMBRO	011
0006 - TRASIMENO	006	0012 - CONCA TERNANA	012

MARCHE

DENOMINAZIONE USL	CODICE USL	DENOMINAZIONE USL	CODICE USL
0001 - NOVAFELTRIA	001	0013 - OSIMO	013
0002 - MACERATA FELTRIA	002	0014 - RECANATI	014
0003 - PESARO	003	0015 - MACERATA	015
0004 - FANO	004	0016 - CIVITANOVA MARCHE	016
0005 - URBINO	005	0017 - PORTO SANT'ELPIDIO	017
0006 - FOSSOMBRONE	006	0018 - S. SEVERINO MARCHE	018
0007 - CAGLI	007	0019 - TOLENTINO	019
0008 - SENIGALLIA	008	0020 - CAMERINO	020
0009 - FALCONARA	009	0021 - FERMO	021
0010 - JESI	010	0022 - S. BENEDETTO DEL TRENTO	022
0011 - FABRIANO	011	0023 - AMANDOLA	023
0012 - ANCONA	012	0024 - ASCOLI PICENO	024

LAZIO

DENOMINAZIONE USL	CODICE USL	DENOMINAZIONE USL	CODICE USL
VT01 - MONTEFIASCONE	001	LT04 - PRIVERNO	047
VT02 - TARQUINIA	002	LT05 - TERRACINA	048
VT03 - VITERBO	003	LT06 - FORMIA	049
VT04 - VETRALLA	004	FR01 - ANAGNI	050
VT05 - CIVITACASTELLANA	005	FR02 - ALATRI	051
RI01 - RIETI	006	FR03 - FERENTINO	052
RI02 - POGGIO MIRTETO	007	FR04 - FROSINONE	053
RI03 - FIUMATA PETRELLA SALTO	008	FR05 - CECCANO	054
RM21 - CIVITAVECCHIA	029	FR06 - CEPRANO	055
RM22 - BRACCIANO	030	FR07 - SORA	056
RM23 - FIANO	031	FR08 - ATINA	057
RM24 - MONTEROTONDO	032	FR09 - PONTECORVO	058
RM25 - GUIDONIA	033	FR10 - CASSINO	059
RM26 - TIVOLI	034	RM01	061
RM27 - SUBIACO	035	RM02	062
RM28 - PALESTRINA	036	RM03	063
RM29 - FRASCATI	037	RM04	064
RM30 - COLLEFERRO	038	RM05	065
RM31 - VELLETRI	039	RM06	066
RM32 - CIAMPINO	040	RM07	067
RM33 - POMEZIA	041	RM08	068
RM34 - GENZANO	042	RM09	069
RM35 - NETTUNO	043	RM10	070
LT01 - APRILIA	044	RM11	071
LT02 - CISTERNA	045	RM12	072
LT03 - LATINA	046		

ABRUZZO

DENOMINAZIONE USL	CODICE USL	DENOMINAZIONE USL	CODICE USL
0001 - ATRI	001	0009 - ORTONA	009
0002 - AVEZZANO	002	0010 - PENNE	010
0003 - CASTEL DI SANGRO	003	0011 - PESCARA	011
0004 - CHIETI	004	0012 - POPOLI	012
0005 - GIULIANOVA	005	0013 - SULMONA	012
0006 - L'AQUILA	006	0014 - TERAMO	016
0007 - LANCIANO	007	0015 - VASTO	016
0008 - S. OMERO	008		

MOLISE

DENOMINAZIONE USL	CODICE USL	DENOMINAZIONE USL	CODICE USL
0001 - VENAFRO	001	0005 - CAMPOBASSO	005
0002 - AGNONE	002	0006 - LARINO	006
0003 - ISERNIA	003	0007 - TERMOLI	007
0004 - BOIANO	004		

CAMPANIA

DENOMINAZIONE USL	CODICE USL	DENOMINAZIONE USL	CODICE USL
0001 - ARIANO IRPINO	001	0032 - TORRE DEL GRECO	032
0002 - S. ANGELO DEI LOMBARDI	002	0033 - SAN GIUSEPPE VESUVIANO	033
0003 - ATRIPALDA	003	0034 - POMPEI	034
0004 - AVELLINO	004	0035 - CASTELLAMMARE DI STABIA	035
0005 - BENEVENTO	005	0036 - SANT'AGNELLO	036
0006 - AIROLA	006	0037 - NAPOLI	037
0007 - TELESE	007	0038 - NAPOLI	038
0008 - MORCONE	008	0039 - NAPOLI	039
0009 - S. BARTOLOMEO IN GALDO	009	0040 - NAPOLI	040
0010 - TEANO	010	0041 - NAPOLI	041
0011 - VAIRANO SCALO	011	0042 - NAPOLI	042
0012 - PIEDIMONTE MATESE	012	0043 - NAPOLI	043
0013 - SESSA AURUNCA	013	0044 - NAPOLI	044
0014 - CAPUA	014	0045 - NAPOLI	045
0015 - CASERTA	015	0046 - NAPOLI	046
0016 - MADDALONI	016	0047 - MERCATO S. SEVERINO	047
0017 - MARCIANISE	017	0048 - CAVA DEI TIRRENI	048
0018 - S. MARIA CAPUA VETERE	018	0049 - AMALFI	049
0019 - CASAL DI PRINCIPE	019	0050 - NOCERA INFERIORE	050
0020 - AVERSA	020	0051 - SCAFATI	051
0021 - ISCHIA	021	0052 - SARNO	052
0022 - POZZUOLI	022	0053 - SALERNO	053
0023 - GIUGLIANO IN CAMPANIA	023	0054 - BATTIPAGLIA	054
0024 - FRATTAMAGGIORE	024	0055 - EBOLI	055
0025 - AFRAGOLA	025	0056 - CONTURSI-VALVA	056
0026 - CASORIA	026	0057 - PADULA-SALA C.	057
0027 - POMIGLIANO D'ARCO	027	0058 - ROCCADASPIDE	058
0028 - NOLA	028	0059 - VALLO DELLA LUCANIA	059
0029 - POLLENA TROCCHIA	029	0060 - AGROPOLI	060
0030 - PORTICI	030	0061 - SAPRI	061
0031 - SAN GIORGIO A CREMANO	031		

PUGLIA

DENOMINAZIONE USL	CODICE USL	DENOMINAZIONE USL	CODICE USL
FG01 - TORREMAGGIORE	001	FG04 - VIESTE	004
FG02 - SAN SEVERO	002	FG05 - MANFREDONIA	005
FG03 - S. GIOV ROTONDO	003	FG06 - LUCERA	006

segue PUGLIA

continua **PUGLIA**

DENOMINAZIONE USL	CODICE USL	DENOMINAZIONE USL	CODICE USL
FG07 TROIA	007	TA03 - MARTINA FRANCA	032
FG08 FOGGIA	008	TA04 - TARANTO	033
FG09 ACCADIA	009	TA05 - TARANTO	034
FG10 CERIGNOLA	010	TA06 - GROTTAGLIE	035
FG11 TRINITAPOLI	011	TA07 - MANDURIA	036
BA01 BARLETTA	012	BR01 - FASANO	037
BA02 CANOSA	013	BR02 - OSTUNI	038
BA03 ANDRIA	014	BR03 - FRANCAVILLA FONTANA	039
BA04 TRANI	015	BR04 - BRINDISI	040
BA05 CORATO	016	BR05 - MESAGNE	041
BA06 MOLFETTA	017	BR06 - S. PIETRO VERNOTICO	042
BA07 ALTAMURA	018	LE01 - LECCE	043
BA08 BITONTO	019	LE02 - CAMPI SALENTINA	044
BA09 BARI	020	LE03 - COPERTINO	045
BA10 BARI	021	LE04 - S. CESARIO DI LECCE	046
BA11 BARI	022	LE05 - MARTANO	047
BA12 MODUGNO	023	LE06 - NARDO	048
BA13 TRIGGIANO	024	LE07 - GALATINA	049
BA14 ACQUAVIVA	025	LE08 - MAGLIE	050
BA15 MOLA	026	LE09 - POGGIARDO	051
BA16 MONOPOLI	027	LE10 - UGENTO	052
BA17 GIOIA DEL COLLE	028	LE11 - CASARANO	053
BA18 PUTIGNANO	029	LE12 - TRICASE	054
TA01 CASTELLANETA	030	LE13 - GALLIPOLI	055
TA02 MASSAFRA	031		

BASILICATA

DENOMINAZIONE USL	CODICE USL	DENOMINAZIONE USL	CODICE USL
0001 VENOSA	001	0005 SENISE	005
0002 POTENZA	002	0006 MATERA	006
0003 VILLA D AGRI DI MARSICOVETERE	003	0007 M. JONICO	007
0004 LAGONEGRO	004		

CALABRIA

DENOMINAZIONE USL	CODICE USL	DENOMINAZIONE USL	CODICE USL
0001 PRAIA A MARE	001	0017 - LAMEZIA TERME	017
0002 CASTROVILLARI	002	0018 - CATANZARO	018
0003 TREBISACCE	003	0019 - CHIARAVALLE CENTRALE	019
0004 S. MARCO ARGENTANO	004	0020 - SOVERATO	020
0005 CORIGLIANO SCALO	005	0021 - SERRA SAN BRUNO	021
0006 ACRI	006	0022 - VIBO VALENTIA	022
0007 ROSSANO SCALO	007	0023 - TROPEA	023
0008 RENDE	008	0024 - SIDERNO	024
0009 COSENZA	009	0025 - POLISTENA	025
0010 CETRARO	010	0026 - GIOIA TAURO	026
0011 AMANTEA	011	0027 TAURIANOVA	027
0012 ROGLIANO	012	0028 - LOCRI	028
0013 S. GIOVANNI IN FIORE	013	0029 - VILLA S. GIOVANNI	029
0014 CIRO MARINA	014	0030 - MELITO PORTO SALVO	030
0015 MESORACA	015	0031 - REGGIO CALABRIA	031
0016 CROTONE	016		

SICILIA

DENOMINAZIONE USL	CODICE USL	DENOMINAZIONE USL	CODICE USL
0001 - TRAPANI	001	0032 - ADRANO	032
0002 - PANTELLERIA	002	0033 - GRAVINA DI CATANIA	033
0003 - MARSALA	003	0034 - CATANIA	034
0004 - MAZARA DEL VALLO	004	0035 - CATANIA	035
0005 - CASTELVETRANO	005	0036 - CATANIA	036
0006 - ALCAMO	006	0037 - ACIREALE	037
0007 - SCIACCA	007	0038 - GIARRE	038
0008 - RIBERA	008	0039 - BRONTE	039
0009 - BIVONA	009	0040 - TAORMINA	040
0010 - CASTELTERMINI	010	0041 - MESSINA	041
0011 - AGRIGENTO	011	0042 - MESSINA	042
0012 - CANICATTI	012	0043 - MILAZZO	043
0013 - LICATA	013	0044 - LIPARI	044
0014 - SAN CATALDO	014	0045 - BARCELLONA POZZO DI GOTTO	045
0015 - MUSSOMELI	015	0046 - PATTI	046
0016 - CALTANISSETTA	016	0047 - MISTRETTA	047
0017 - GELA	017	0048 - SANT'AGATA DI MILITELLO	048
0018 - NICOSIA	018	0049 - CEFALÙ	049
0019 - ENNA	019	0050 - PETRALIA SOTTANA	050
0020 - AGIRA	020	0051 - TERMINI IMERESE	051
0021 - PIAZZA ARMERINA	021	0052 - BAGHERIA	052
0022 - VITTORIA	022	0053 - CORLEONE	053
0023 - RAGUSA	023	0054 - LERCARA FRIDDI	054
0024 - MODICA	024	0055 - PARTINICO	055
0025 - NOTO	025	0056 - CARINI	056
0026 - SIRACUSA	026	0057 - MISILMERI	057
0027 - AUGUSTA	027	0058 - PALERMO	058
0028 - LENTINI	028	0059 - PALERMO	059
0029 - CALTAGIRONE	029	0060 - PALERMO	060
0030 - PALAGONIA	030	0061 - PALERMO	061
0031 - PATERNO	031	0062 - PALERMO	062

SARDEGNA

DENOMINAZIONE USL	CODICE USL	DENOMINAZIONE USL	CODICE USL
0001 - SASSARI	001	0012 - GHILARZA	012
0002 - ALGHERO	002	0013 - ORISTANO	013
0003 - TEMPIO PAUSANIA	003	0014 - ALES	014
0004 - OLBIA	004	0015 - GUSPINI	015
0005 - OZIERI	005	0016 - IGLESIAS	016
0006 - MACOMER	006	0017 - CARBONIA	017
0007 - NUORO	007	0018 - SENORBI	018
0008 - SINISCOLA	008	0019 - SANLURI	019
0009 - LANUSEI	009	0020 - CAGLIARI	020
0010 - SORGONO	010	0021 - CAGLIARI	021
0011 - ISILI	011	0022 - QUARTU SANT'ELENA	022

ALLEGATO 11

PIEMONTE	
DENOMINAZIONE PROVINCIA	SIGLA AUTOMOBILISTICA
ALESSANDRIA	AL
ASTI	AT
CUNEO	CN
NOVARA	NO
TORINO	TO
VERCELLI	VC

VALLE D'AOSTA	
DENOMINAZIONE PROVINCIA	SIGLA AUTOMOBILISTICA
AOSTA	AO

LOMBARDIA	
DENOMINAZIONE PROVINCIA	SIGLA AUTOMOBILISTICA
BERGAMO	BG
BRESCIA	BS
COMO	CO
CREMONA	CR
MANTOVA	MN
MILANO	MI
PAVIA	PV
SONDRIO	SO
VARESE	VA

P. A. BOLZANO	
DENOMINAZIONE PROVINCIA	SIGLA AUTOMOBILISTICA
BOLZANO	BZ

P. A. TRENTO	
DENOMINAZIONE PROVINCIA	SIGLA AUTOMOBILISTICA
TRENTO	TN

VENETO	
DENOMINAZIONE PROVINCIA	SIGLA AUTOMOBILISTICA
BELLUNO	BL
PADOVA	PD
ROVIGO	RO
TREVISO	TV
VENEZIA	VE
VERONA	VR
VICENZA	VI

F. V. GIULIA	
DENOMINAZIONE PROVINCIA	SIGLA AUTOMOBILISTICA
GORIZIA	GO
PORDENONE	PN
TRIESTE	TS
UDINE	UD

LIGURIA	
DENOMINAZIONE PROVINCIA	SIGLA AUTOMOBILISTICA
GENOVA	GE
IMPERIA	IM
LA SPEZIA	SP
SAVONA	SV

EMILIA-ROMAGNA	
DENOMINAZIONE PROVINCIA	SIGLA AUTOMOBILISTICA
BOLOGNA	BO
FERRARA	FE
FORLI'	FO
MODENA	MO
PARMA	PR
PIACENZA	PC
RAVENNA	RA
REGGIO EMILIA	RE

TOSCANA	
DENOMINAZIONE PROVINCIA	SIGLA AUTOMOBILISTICA
AREZZO	AR
FIRENZE	FI
GROSSETO	GR
LIVORNO	LI
LUCCA	LU
MASSA CARRARA	MS
PISA	PI
PISTOIA	PT
SIENA	SI

UMBRIA	
DENOMINAZIONE PROVINCIA	SIGLA AUTOMOBILISTICA
PERUGIA	PG
TERNI	TR

MARCHE	
DENOMINAZIONE PROVINCIA	SIGLA AUTOMOBILISTICA
ANCONA	AN
ASCOLI PICENO	AP
MACERATA	MC
PESARO URBINO	PS

LAZIO	
DENOMINAZIONE PROVINCIA	SIGLA AUTOMOBILISTICA
FROSINONE	FR
LATINA	LT
RIETI	RI
ROMA	RM
VITERBO	VT

ABRUZZO	
DENOMINAZIONE PROVINCIA	SIGLA AUTOMOBILISTICA
CHIETI	CH
L'AQUILA	AQ
PESCARA	PE
TERAMO	TE

MOLISE	
DENOMINAZIONE PROVINCIA	SIGLA AUTOMOBILISTICA
CAMPOBASSO	CB
ISERNIA	IS

CAMPANIA	
DENOMINAZIONE PROVINCIA	SIGLA AUTOMOBILISTICA
AVELLINO	AV
BENEVENTO	BN
CASERTA	CE
NAPOLI	NA
SALERNO	SA

PUGLIA	
DENOMINAZIONE PROVINCIA	SIGLA AUTOMOBILISTICA
BARI	BA
BRINDISI	BR
FOGGIA	FG
LECCE	LE
TARANTO	TA

BASILICATA	
MATERA	MT
POTENZA	PZ

CALABRIA	
DENOMINAZIONE PROVINCIA	SIGLA AUTOMOBILISTICA
CATANZARO	CZ
COSENZA	CS
REGGIO CALABRIA	RC

SICILIA	
DENOMINAZIONE PROVINCIA	SIGLA AUTOMOBILISTICA
AGRIGENTO	AG
CALTANISSETTA	CL
CATANIA	CT
ENNA	EN
MESSINA	ME
PALERMO	PA
RAGUSA	RG
SIRAGUSA	SR
TRAPANI	TP

SARDEGNA	
DENOMINAZIONE PROVINCIA	SIGLA AUTOMOBILISTICA
CAGLIARI	CA
NUORO	NU
ORISTANO	OR
SASSARI	SS

ALLEGATO 12

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 12, comma 9, del D.L. n. 643/1983 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) è il seguente:

«Per le medesime finalità ed in connessione alla applicazione della disciplina di cui al comma precedente, il Ministro della sanità è altresì autorizzato ad emanare disposizioni per:

a) l'adozione nel Servizio sanitario nazionale di ricettari unici standardizzati e a lettura automatica;

b) la razionalizzazione delle modalità secondo le quali il prezzo delle specialità medicinali e dei galenici preconfezionati nonché la quota a carico dell'assistito debbono essere indicate sulle relative confezioni;

c) l'eventuale estensione delle tecniche di codifica e di fustellatura agli altri prodotti e presidi comunque erogati a carico del Servizio sanitario nazionale».

— Il testo dell'art. 24 della legge n. 730/1983 (Legge finanziaria 1984) è il seguente:

«Art. 24. — Al fine di razionalizzare l'erogazione delle prestazioni sanitarie in regime convenzionale, nel rispetto dell'autonomia del segreto professionale dei sanitari convenzionati, gli accordi collettivi nazionali, stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in sede di rinnovo della parte normativa degli stessi, in aggiunta ai criteri definiti dall'anzidetto articolo devono prevedere:

a) le forme di responsabilizzazione degli ordinatori di spesa al fine di contenere le spese da ancorare a parametri prefissati dalla Regione sulla base di indici medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali;

b) l'istituzione di commissioni professionali a livello regionale con la partecipazione di rappresentanti dei medici convenzionati, della regione, scelti tra esperti qualificati delle strutture pubbliche universitarie e ospedaliere, e dell'ordine professionale, con il compito di definire gli standards medi assistenziali e di fissare le procedure per le verifiche di qualità dell'assistenza. Nella definizione degli standards medi assistenziali dovranno altresì essere previste le ipotesi di eccessi di spesa che potranno dar luogo, ove non giustificate, a sanzioni da determinarsi secondo i criteri previsti dal punto 8, terzo comma, del richiamato articolo 48;

c) l'impegno dei sanitari convenzionati a fornire informazioni sui servizi prestati anche mediante la prescrizione a lettura automatica standardizzata di cui all'art. 12 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché l'obbligo delle unità sanitarie locali di comunicare periodicamente ai sanitari e alle commissioni di cui alla precedente lettera *b)* i dati informativi sul comportamento prescrittivo dei medici convenzionati.

(Omissis)».

— Il testo dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 443/1987 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria) è il seguente:

«La prescrizione o la proposta di prestazioni erogabili dalle strutture a gestione diretta o convenzionate ed il certificato e l'attestazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, sono effettuati sui modulari standardizzati ed a lettura automatica definiti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 31 dicembre 1987. Con il medesimo decreto sono fissate le modalità di intervento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nell'approvvigionamento del ricettario standardizzato del Servizio sanitario nazionale da parte delle regioni».

Note all'art. 1:

— *Il testo dei primi due commi dell'art. 2 del D.L. n. 663/1979,* convertito nella legge n. 33/1980, è il seguente:

«Nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante redige in duplice copia e consegna al lavoratore il certificato di diagnosi e l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia secondo gli esemplari definiti nella convenzione nazionale unica per la disciplina normativa e il trattamento economico dei medici generici e i pediatri stipulata ai sensi dell'art. 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato e l'attestazione di cui al primo comma, rispettivamente, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, o alla struttura pubblica indicata dallo stesso Istituto d'intesa con la regione, e al datore di lavoro» *(Comma sostituito dall'art. 15 della legge n. 155/1981).*

— La legge n. 685/1975 reca: «Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza».

Nota all'art. 4:

Il testo dell'art. 18 della legge n. 559/1966 (Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato) è il seguente:

«Art. 18. — La determinazione dei prezzi delle forniture è effettuata, tenuto presente anche l'andamento dei prezzi di mercato, da una commissione costituita presso il Provveditorato generale dello Stato, con decreto del Ministro per il tesoro, e composta:

1) dal provveditore generale dello Stato o da un suo delegato, che la presiede;

2) dal presidente dell'Istituto o da un suo delegato;

3) da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparato;

4) da uno dei membri previsti dalla lettera *h)* del precedente art. 10.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del provveditorato generale dello Stato designato dal provveditore generale».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 4, comma 2, del D.L. n. 443/1987 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria) è il seguente:

«Al fine di unificare e razionalizzare i sistemi di rilevazione e di controllo sulle prescrizioni farmaceutiche, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 aprile 1988, disciplinano con propria legge le modalità per la gestione unitaria, a livello regionale o provinciale, dei rapporti economici con le farmacie per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermi restando l'esercizio della funzione di controllo da parte delle unità sanitarie locali sulle spese farmaceutiche, e l'assunzione delle stesse nei bilanci delle unità sanitarie locali medesime».

— L'art. 5 della legge n. 833/1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, riguarda: «Indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali».

88G0400

DECRETO 26 luglio 1988.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'ospedale «A. Di Summa» dell'unità sanitaria locale n. 4 di Brindisi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 4 di Brindisi, in data 21 settembre 1984, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'ospedale «A. Di Summa»;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 10 marzo 1988;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 28 giugno 1988;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale «A. Di Summa» dell'unità sanitaria locale n. 4 di Brindisi è autorizzato alle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie del nuovo complesso operatorio ubicato al secondo piano del padiglione centrale dell'ospedale «A. Di Summa».

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

dott. Carlo Salvemini, primario della divisione di urologia dell'ospedale «A. Di Summa» della unità sanitaria locale n. 4 di Brindisi;

dott. Francesco Russo, aiuto della divisione di urologia dell'ospedale «A. Di Summa» della unità sanitaria locale n. 4 di Brindisi;

dott. Francesco Gorgoni, assistente della divisione di urologia dell'ospedale «A. Di Summa» della unità sanitaria locale n. 4 di Brindisi;

dott. Ezio Ruggiero, assistente della divisione di urologia dell'ospedale «A. Di Summa» della unità sanitaria locale n. 4 di Brindisi.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente della unità sanitaria locale n. 4 di Brindisi è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1988

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

88A3382

DECRETO 26 luglio 1988.

Autorizzazione all'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Padova ad includere sanitari nella équipe già autorizzata con decreto ministeriale 11 novembre 1985 alle attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto dell'11 novembre 1985 con cui l'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Padova è stato autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza del presidente dell'unità locale socio sanitaria n. 21 di Padova, in data 29 marzo 1988, intesa ad ottenere l'inclusione dei sanitari dott. Domenico Scalia e dott. Bartolomeo Chiominto nella équipe già autorizzata con decreto ministeriale 11 novembre 1985 all'espletamento delle sopra citate attività;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 28 giugno 1988;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Padova è autorizzato ad includere nell'équipe di cui al sopra citato decreto ministeriale 11 novembre 1985 per le operazioni di prelievo e trapianto di cuore i sanitari dott. Domenico Scalia, assistente e dott. Bartolomeo Chiominto, borsista.

Art. 2.

Il presidente dell'unità locale socio sanitaria n. 21 di Padova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1988

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

88A3383

DECRETO 26 luglio 1988.

Autorizzazione alla divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero «S. Maria della misericordia» dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine ad includere sanitari nella équipe già autorizzata con decreto ministeriale 11 novembre 1985 alle attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto dell'11 novembre 1985 con cui la divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero «S. Maria della misericordia» dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine è stata autorizzata all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza del presidente dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine, in data 16 aprile 1988, intesa ad ottenere l'inclusione dei sanitari dott. Gian Paolo Dolcetti, dott. Roberto Lumini e dott. Angelo Morelli nella équipe già autorizzata con decreto ministeriale 11 novembre 1985 all'espletamento delle sopra citate attività;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 28 giugno 1988;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Decreta:

Art. 1.

La divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero «S. Maria della misericordia» dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine è autorizzata ad includere nell'équipe di cui al sopra citato decreto ministeriale 11 novembre 1985 per le operazioni di prelievo e trapianto di cuore i sanitari dott. Gian Paolo Dolcetti assistente, dott. Roberto Lumini assistente e dott. Angelo Morelli assistente.

Art. 2.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1988

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

88A3384

DECRETO 26 luglio 1988.

Autorizzazione all'istituto di patologia speciale chirurgica prima dell'Università degli studi di Parma ad includere sanitari nell'équipe già autorizzata con decreto ministeriale 12 dicembre 1986 alle attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto del 12 dicembre 1986 con cui l'istituto di patologia speciale chirurgica prima dell'Università degli studi di Parma è stato autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza del presidente dell'unità sanitaria locale n. 4 di Parma, in data 27 aprile 1988, intesa ad ottenere l'inclusione dei sanitari dott. Enzo Capocasale, dott.ssa Maria Patrizia Mazzoni e dott. Luigi Giuseppe Villani nella équipe già autorizzata con decreto ministeriale 12 dicembre 1986 all'espletamento delle sopra citate attività;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 28 giugno 1988;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di patologia speciale chirurgica prima dell'Università degli studi di Parma è autorizzato ad includere nell'équipe di cui al sopra citato decreto ministeriale 12 dicembre 1986 per le operazioni di prelievo e trapianto di rene i sanitari dott. Enzo Capocasale assistente, dott.ssa Maria Patrizia Mazzoni assistente e dott. Luigi Giuseppe Villani assistente.

Art. 2.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 4 di Parma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1988

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

88A3385

DECRETO 26 luglio 1988.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso la clinica oculistica dell'Università degli studi di Sassari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 1 di Sassari, in data 17 giugno 1987, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso la clinica oculistica dell'Università degli studi di Sassari;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 21 marzo 1988;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 28 giugno 1988;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

La clinica oculistica dell'Università degli studi di Sassari è autorizzata alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che presso la sala settoria del reparto di anatomia patologica anche a domicilio del soggetto donante.

Le operazioni di trapianto di cui al punto *b)* del precitato art. 1 debbono essere eseguite presso la sala operatoria per le operazioni di oculistica specializzata della clinica oculistica dell'Università degli studi di Sassari.

Art. 3.

Le operazioni di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

prof. Francesco Carta, direttore dell'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Sassari;

prof.ssa Elisa Pisano, aiuto ordinario dell'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Sassari;

prof. Giovanni Vitali, aiuto ospedaliero dell'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Sassari;

dott. Pier Vanni Depperu, assistente ospedaliero dell'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Sassari;

dott.ssa Maria Antonietta Doro, assistente ospedaliero dell'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Sassari;

dott. Salvatore Masia, assistente ospedaliero dell'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Sassari;

dott. Francesco Brundu, assistente ospedaliero dell'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Sassari;

dott. Mario Sotgiu, medico interno dell'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Sassari;

dott.ssa Elisabetta Pitzorno, medico interno dell'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Sassari.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 1 di Sassari è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1988

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

88A3386

DECRETO 26 luglio 1988.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso lo stabilimento ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 11 di Pordenone.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità locale socio sanitaria n. 11 «Pordenonese» di Pordenone, in data 15 maggio 1986, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso lo stabilimento ospedaliero di Pordenone;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 29 febbraio 1988;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 28 giugno 1988;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

Lo stabilimento ospedaliero della unità locale socio sanitaria n. 11 «Pordenonese» di Pordenone è autorizzato alle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie della prima divisione di chirurgia generale dello stabilimento ospedaliero della unità locale socio sanitaria n. 11 «Pordenonese» di Pordenone.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite dai sanitari della terza divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero della unità locale socio sanitaria n. 25 di Verona già autorizzati con decreto ministeriale 25 gennaio 1985 alle operazioni di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico:

prof. Giusto Ancona, primario della terza divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero dell'unità locale socio sanitaria n. 25 di Verona;

dott. Carlo Tonini, aiuto della terza divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero dell'unità locale socio sanitaria n. 25 di Verona;

dott. Angelo Muolo, aiuto della terza divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero dell'unità locale socio sanitaria n. 25 di Verona;

dott. Ettore Galvani, assistente della terza divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero dell'unità locale socio sanitaria n. 25 di Verona;

dott. Paolo Dean, assistente della terza divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero dell'unità locale socio sanitaria n. 25 di Verona;

dott. Otello Galante, assistente della terza divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero dell'unità locale socio sanitaria n. 25 di Verona;

dott. Gianfranco Zampieri, assistente della terza divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero dell'unità locale socio sanitaria n. 25 di Verona;

dott. Salvatore Gulino, assistente della terza divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero dell'unità locale socio sanitaria n. 25 di Verona;

dott. Michele Longo, assistente della terza divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero dell'unità locale socio sanitaria n. 25 di Verona;

dott. Gianfranco Prati, assistente della terza divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero dell'unità locale socio sanitaria n. 25 di Verona.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità locale socio sanitaria n. 11 «Pordenonese» di Pordenone è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1988

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

88A3387

DECRETO 26 luglio 1988.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso il presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 6 «Alto Vicentino» comprendente gli stabilimenti ospedalieri di Malo, Schio e Thiene.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente della unità locale socio sanitaria n. 6 «Alto Vicentino» di Thiene, in data 31 luglio 1987, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso il presidio ospedaliero della unità locale socio sanitaria n. 6 comprendente gli stabilimenti ospedalieri di Malo, Schio e Thiene;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 9 maggio 1988;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 28 giugno 1988;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopranominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero della unità locale socio sanitaria n. 6 «Alto Vicentino» comprendente gli stabilimenti ospedalieri di Malo, Schio e Thiene è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che presso le sale operatorie per gli interventi di chirurgia oculistica degli stabilimenti ospedalieri di Malo, Schio e Thiene e la sala settoria del reparto di anatomia patologica dello stabilimento ospedaliero di Schio anche a domicilio del soggetto donante.

Le operazioni di trapianto di cui al punto *b)* del precitato art. 1 debbono essere eseguite presso la sala operatoria per gli interventi di oculistica specializzata facente parte del complesso operatorio della divisione oculistica dello stabilimento ospedaliero di Schio.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

dott. Piero Steindler, primario della divisione oculistica dello stabilimento ospedaliero di Schio;
dott. Armando Crestani, aiuto della divisione oculistica dello stabilimento ospedaliero di Schio;
dott. Antonio Lora, aiuto della divisione oculistica dello stabilimento ospedaliero di Schio;
dott. Sergio Mistrorigo, aiuto della divisione oculistica dello stabilimento ospedaliero di Schio;
dott.ssa Maria Cristina Sardei, assistente della divisione oculistica dello stabilimento ospedaliero di Schio;
dott. Paolo Deliberato, assistente della divisione oculistica dello stabilimento ospedaliero di Schio;
dott. Michele Carli, assistente della divisione oculistica dello stabilimento ospedaliero di Schio.

Le operazioni di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari

dott. Piero Steindler, primario della divisione oculistica dello stabilimento ospedaliero di Schio;
dott. Armando Crestani, aiuto della divisione oculistica dello stabilimento ospedaliero di Schio.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità locale socio sanitaria n. 6 «Alto Vicentino» di Thiene è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1988

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

88A3388

DECRETO 26 luglio 1988.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale civile «A. Segni» dell'unità sanitaria locale n. 5 di Ozieri.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 5 di Ozieri, in data 19 marzo 1988, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale civile «A. Segni»;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'istituto superiore di sanità in data 21 marzo 1988;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 28 giugno 1988;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale civile «A. Segni» della unità sanitaria locale n. 5 di Ozieri è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che presso la sala autoptica del reparto di anatomia patologica dell'ospedale civile «A. Segni» anche a domicilio del soggetto donante.

Le operazioni di trapianto di cui al punto *b)* del precitato art. 1 debbono essere eseguite presso la sala operatoria della divisione di oculistica dell'ospedale civile «A. Segni».

Art. 3.

Le operazioni di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

dott. Giacomo Spano, primario della divisione di oculistica dell'ospedale civile «A. Segni» della unità sanitaria locale n. 5 di Ozieri;

dott. Ivan Satta, aiuto della divisione di oculistica dell'ospedale civile «A. Segni» della unità sanitaria locale n. 5 di Ozieri;

dott. Francesco Zanetti, assistente della divisione di oculistica dell'ospedale civile «A. Segni» della unità sanitaria locale n. 5 di Ozieri;

dott. Giovanni Petretto, assistente della divisione di oculistica dell'ospedale civile «A. Segni» della unità sanitaria locale n. 5 di Ozieri.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 5 di Ozieri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1988

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

88A3389

DECRETO 26 luglio 1988.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale «S. Michele» dell'unità sanitaria locale n. 21 di Cagliari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 21 di Cagliari, in data 15 gennaio 1988, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale «S. Michele» già autorizzato con decreto ministeriale 30 marzo 1988 all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 12 aprile 1988;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 28 giugno 1988;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale «S. Michele» della unità sanitaria locale n. 21 di Cagliari è autorizzato alle attività di trapianto di rene da cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso il complesso operatorio di urologia ed oculistica dell'ospedale «S. Michele».

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

prof. Enzo Usai, direttore della clinica urologica dell'Università degli studi di Cagliari presso la divisione di urologia dell'ospedale «SS. Trinità»;

dott. Mariano Ciccu, primario della divisione di urologia dell'ospedale «S. Michele» di Cagliari;

dott. Vincenzo Falqui, aiuto della divisione di urologia dell'ospedale «SS. Trinità» di Cagliari;

dott. Antonio Pinna, aiuto della divisione di urologia dell'ospedale «SS. Trinità» di Cagliari;

dott. Francesco Cossu, assistente della divisione di urologia dell'ospedale «SS. Trinità» di Cagliari;

dott. Sergio Lilliu, assistente della divisione di urologia dell'ospedale «SS. Trinità» di Cagliari;

dott. Pier Paolo Manca, assistente della divisione di urologia dell'ospedale «SS. Trinità» di Cagliari.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 21 di Cagliari è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1988

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

88A3390

DECRETO 26 luglio 1988.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'ospedale regionale «A. Di Summa» dell'unità sanitaria locale n. 4 di Brindisi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 4 di Brindisi, in data 21 settembre 1984, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso la divisione oculistica dell'ospedale regionale «A. Di Summa»;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 10 marzo 1988;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 28 giugno 1988;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale regionale «A. Di Summa» della unità sanitaria locale n. 4 di Brindisi è autorizzato alle attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui all'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che presso la sala operatoria della divisione oculistica dell'ospedale regionale «A. Di Summa» di Brindisi anche a domicilio del soggetto donante.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

dott. Cosimo Wladimiro Mele, primario della divisione di oculistica dell'ospedale regionale «A. Di Summa» di Brindisi;
dott. Antonio Perrone assistente della divisione di oculistica dell'ospedale regionale «A. Di Summa» di Brindisi;
dott. Pietro Pizzolante, assistente della divisione di oculistica dell'ospedale regionale «A. Di Summa» di Brindisi;

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 4 di Brindisi è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1988

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

88A3391

DECRETO 26 luglio 1988.

Autorizzazione alla prima clinica chirurgica del complesso clinico-ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova ad includere un sanitario nella équipe già autorizzata con decreto ministeriale 11 dicembre 1985 alle attività di prelievo di rene, fegato e pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto dell'11 dicembre 1985 con cui la prima clinica chirurgica del complesso clinico-ospedaliero della unità locale socio sanitaria n. 21 di Padova è stata autorizzata all'espletamento delle attività di prelievo di rene, fegato e pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista l'istanza del presidente dell'unità locale socio sanitaria n. 21 di Padova, in data 29 marzo 1988, intesa ad ottenere l'inclusione del dott. Giovanni Ambrosino nella équipe già autorizzata con decreto ministeriale 11 dicembre 1985 all'espletamento delle sopra citate attività;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 28 giugno 1988;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Decreta:

Art. 1.

La prima clinica chirurgica del complesso clinico-ospedaliero della unità locale socio sanitaria n. 21 di Padova è autorizzata ad includere nella équipe di cui al sopra citato decreto ministeriale 11 dicembre 1985 per le operazioni di prelievo di rene, fegato e pancreas il dott. Giovanni Ambrosino medico interno presso la seconda clinica chirurgica del complesso clinico-ospedaliero della unità locale socio sanitaria n. 21 di Padova.

Art. 2.

Il presidente dell'unità locale socio sanitaria n. 21 di Padova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1988

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

88A3392

DECRETO 1° agosto 1988.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale generale regionale «Casa sollievo della sofferenza» di S. Giovanni Rotondo.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'ospedale generale regionale «Casa sollievo della sofferenza» di San Giovanni Rotondo, in data 18 novembre 1985, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 11 marzo 1988;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 28 giugno 1988;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale generale regionale «Casa sollievo della sofferenza» di San Giovanni Rotondo è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che presso i locali del servizio di anatomia patologica dell'ospedale generale regionale «Casa sollievo della sofferenza» anche a domicilio del soggetto donante.

Le operazioni di trapianto di cui al punto *b)* del precitato art. 1 debbono essere eseguite presso le sale operatorie della divisione di oculistica dell'ospedale generale regionale «Casa sollievo della sofferenza».

Art. 3.

Le operazioni di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

dott. Giuseppe Moretti, primario della divisione di oculistica dell'ospedale generale regionale «Casa sollievo della sofferenza» di San Giovanni Rotondo;

dott. Franco Manenti, aiuto della divisione di oculistica dell'ospedale generale regionale «Casa sollievo della sofferenza» di San Giovanni Rotondo;

dott. Vittorio Bramante, assistente della divisione di oculistica dell'ospedale generale regionale «Casa sollievo della sofferenza» di San Giovanni Rotondo;

dott. Antonio Centola, assistente della divisione di oculistica dell'ospedale generale regionale «Casa sollievo della sofferenza» di San Giovanni Rotondo;

dott. Francesco Giordano, assistente della divisione di oculistica dell'ospedale generale regionale «Casa sollievo della sofferenza» di San Giovanni Rotondo;

dott. Ernesto Paita, assistente della divisione di oculistica dell'ospedale generale regionale «Casa sollievo della sofferenza» di San Giovanni Rotondo;

dott. Paolo Lugli, assistente della divisione di oculistica dell'ospedale generale regionale «Casa sollievo della sofferenza» di San Giovanni Rotondo;

dott. Roberto Fanelli, assistente della divisione di oculistica dell'ospedale generale regionale «Casa sollievo della sofferenza» di San Giovanni Rotondo.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'ospedale generale regionale «Casa sollievo della sofferenza» di San Giovanni Rotondo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1988

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

88A3393

DECRETO 1° agosto 1988.

Rinnovo dell'autorizzazione al presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 51 di Cremona all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità socio sanitaria locale n. 51 di Cremona, in data 18 marzo 1985, intesa ad ottenere il rinnovo del decreto ministeriale 5 ottobre 1979 di autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso il presidio ospedaliero dell'unità socio sanitaria locale n. 51 di Cremona.

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 27 gennaio 1987;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 28 giugno 1988;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero dell'unità socio sanitaria locale n. 51 di Cremona è autorizzato alle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la sala operatoria della divisione di urologia del presidio ospedaliero dell'unità socio sanitaria locale n. 51 di Cremona.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

prof. Palmiro Alquati, primario ospedaliero della seconda divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero dell'U.S.S.L. n. 51 di Cremona;

dott. Luigi Bonaglia, aiuto ospedaliero della seconda divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero dell'U.S.S.L. n. 51 di Cremona;

dott. Giovanni Giglio, aiuto ospedaliero della seconda divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero dell'U.S.S.L. n. 51 di Cremona;

dott. Alessandro Scurelli, aiuto ospedaliero della seconda divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero dell'U.S.S.L. n. 51 di Cremona;

dott. Luciano Santini, aiuto ospedaliero della divisione di urologia del presidio ospedaliero dell'U.S.S.L. n. 51 di Cremona;

dott. Franco Zingoni, aiuto ospedaliero della divisione di urologia del presidio ospedaliero dell'U.S.S.L. n. 51 di Cremona;

dott. Osvaldo Campagnoli, assistente ospedaliero della divisione di urologia del presidio ospedaliero dell'U.S.S.L. n. 51 di Cremona;

dott. Francesco De Luca, assistente ospedaliero della divisione di urologia del presidio ospedaliero dell'U.S.S.L. n. 51 di Cremona;

dott. Franco Gaboardi, assistente ospedaliero della divisione di urologia del presidio ospedaliero dell'U.S.S.L. n. 51 di Cremona.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità socio sanitaria locale n. 51 di Cremona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1988

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

88A3394

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 luglio 1988.

Emissione di certificati di credito del Tesoro in ECU, con godimento 25 luglio 1988, di durata quinquennale, per l'importo di 1.000 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 79, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988;

Visto l'art. 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati in ECU (certificati del Tesoro in Euroscudi), di seguito indicati come i «certificati», al tasso d'interesse dell'8,75% annuo lordo, per un importo in valore nominale di 1.000 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di cinque anni con inizio il 25 luglio 1988 e scadenza il 25 luglio 1993.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dagli articoli 10, 11, 12 e 13 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'Unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,719	marco tedesco;
1,31	franchi francesi;
0,0878	lira sterlina;
140	lire italiane;
0,256	fiorino olandese;
3,71	franchi belgi;
0,140	franco lussemburghese;
0,219	corona danese;
0,00871	sterlina irlandese;
1,15	dracme greche.

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti, nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 3.

I certificati possono essere acquistati da soggetti residenti e non residenti e circolare in Italia e all'estero; sui certificati sottoscritti in lire di conto estero ovvero in lire interne e successivamente ceduti a non residenti, in conformità alle vigenti disposizioni valutarie, potrà essere apposta la stampigliatura «pagabile all'estero» su richiesta di una «banca agente» avanzata per conto dell'interessato.

Art. 4.

I certificati hanno taglio unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore in tagli del valore nominale di 1.000, 10.000, 100.000, 500.000 ed 1.000.000 di ECU. È ammesso il tramutamento di certificati al portatore in titoli nominativi e viceversa, nonché la divisione e la riunione dei certificati medesimi in altri di taglio non inferiore a quello unitario o multiplo di esso.

I numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione verranno ripetuti sui titoli allestiti in seguito alle operazioni suddette.

I certificati da stampigliare «pagabile all'estero» potranno essere solo al portatore in tutti i tagli sopra indicati.

I certificati al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati od altri documenti equipollenti di certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sui certificati al portatore.

Il possessore di un certificato o di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione ma siano tuttora sicuramente identificabili, ha diritto ad ottenere un certificato od una cedola equivalenti contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.

Art. 5.

I certificati ed i relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite, e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, citato nelle premesse, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 348, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini fiscali i certificati sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

Art. 6.

I certificati muniti della stampigliatura «pagabile all'estero» costituiscono obbligazioni dirette generali e non condizionate del Governo italiano; essi hanno ed avranno il medesimo rango tra loro e nei confronti di qualsiasi altro debito estero non privilegiato dello Stato.

Non saranno collocati all'estero titoli del Governo italiano o garantiti dal Governo italiano che siano assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, salvo che non venga attribuita ai certificati muniti di stampigliatura «pagabile all'estero» analoga garanzia.

Qualunque portatore di certificato munito della stampigliatura «pagabile all'estero» avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, del titolo stesso, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire alla banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi del successivo art. 16 del presente decreto prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione ai certificati;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni dei certificati in conformità al presente decreto, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 16 ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del certificato;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 7.

Il prezzo di emissione dei certificati è stabilito, in ECU, nella misura del cento per cento del valore nominale dei certificati.

Il versamento degli importi sottoscritti dovrà essere effettuato in lire italiane sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU, di due giorni lavorativi prima dell'inizio della sottoscrizione del prestito, comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 8.

I certificati verranno rimborsati in ECU in unica soluzione il 25 luglio 1993 al valore previsto dal successivo art. 9. L'interesse annuo lordo sui certificati è fissato nella misura dell'8,75% sul valore nominale in ECU.

Gli interessi, agli aventi diritto, al netto della trattenuta fiscale del 12,50% di cui al ricordato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 348, saranno corrisposti il 25 luglio di ciascun anno a partire dal 1989 e sino al 1993. Le cedole sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico italiano.

Art. 9.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento, od in lire italiane.

Gli interessi da pagare ed il capitale da rimborsare in lire italiane su detti certificati saranno determinati, con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di giugno precedente la data di scadenza della cedola di interesse o del titolo.

Per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», i suddetti pagamenti verranno effettuati in ECU mediante accreditamento ovvero trasferimento ad un conto in ECU, sempre che ciò non contrasti con le norme valutarie eventualmente applicabili nel luogo di pagamento.

Art. 10.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato come unità monetaria del sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare, per i certificati non recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 11, per i primi venti giorni del mese di giugno precedente la data di scadenza delle cedole di interesse o del certificato.

Per i certificati con stampigliatura «pagabile all'estero», i pagamenti verranno effettuati in una delle valute componenti l'ECU scelta dalla banca designata ai sensi dell'art. 16, adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12 con riferimento al quarto giorno lavorativo in Lussemburgo precedente la scadenza delle cedole di interesse o del certificato. Inoltre detta banca, il primo giorno lavorativo in Lussemburgo seguente la data in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, sceglierà una valuta componente dell'ECU nella quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti riferiti ai certificati e alle relative cedole, aventi una precedente data di scadenza, ma non ancora presentati per il pagamento. L'importo di ciascun pagamento nella valuta prescelta verrà calcolato adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12, con riferimento a tale primo giorno lavorativo. I pagamenti da eseguire in un Paese diverso da quello della valuta prescelta potranno essere effettuati tramite assegno o trasferimento bancario.

Art. 11.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire, per i certificati non recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», sarà determinato giornalmente come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà la quotazione ufficiale di questa valuta comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la quotazione ufficiale per una o più valute componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente quotazione ufficiale per tale o tali valute comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 12.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti, per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo per ogni giorno («giorno di valutazione») come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

l'equivalente dell'ECU sarà calcolato in primo luogo in dollari USA come somma dell'equivalente in tale valuta delle componenti; l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti sarà poi calcolato sulla base dell'equivalente in dollari USA dell'ECU, utilizzando gli stessi tassi usati per determinare l'equivalente delle componenti in dollari USA, come sotto precisato;

l'equivalente in dollari USA di ciascuna componente sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo sulla base del tasso medio a pronti prevalente alle ore quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo del giorno di valutazione fornito dalla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla Banca, designata ai sensi dell'art. 16, nel Paese di ciascuna valuta componente l'ECU.

Nel caso in cui tale quotazione diretta non sia disponibile per una delle valute componenti nel giorno di valutazione da parte di una qualsiasi delle banche scelte dalla Banca, designata ai sensi dell'art. 16, a causa della chiusura in dei mercati valutari nel Paese di emissione di tale valuta componente, o per qualsiasi altra ragione, ai fini del calcolo dell'equivalente dell'ECU al giorno di valutazione, saranno usate le più recenti quotazioni dirette per tale valuta componente ottenute dalla borsa valori di Lussemburgo; peraltro tali più recenti quotazioni possono essere usate solo se erano prevalenti, nel Paese di emissione della valuta componente, non più di due giorni lavorativi prima del giorno di valutazione. Oltre tale periodo di due giorni lavorativi la borsa valori di Lussemburgo determinerà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base dei tassi di conversione ricavati dalle quotazioni medie a pronti per tale valuta componente e per il dollaro USA prevalenti alle quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo, in tale giorno di valutazione, fornito dalla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, in un Paese diverso da quello emittente tale valuta componente.

Entro tale periodo di due giorni lavorativi la borsa valori di Lussemburgo stabilirà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base di tali tassi di conversione qualora la banca, designata ai sensi dell'art. 16, ritenga che l'equivalente così calcolato sia più significativo rispetto all'equivalente in dollari USA calcolato sulla base di tali più recenti quotazioni dirette.

A meno che non sia diversamente stabilito dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, qualora ci sia più di un mercato per trattare qualsiasi valuta componente, a causa di regolamentazioni valutarie o per qualunque altra ragione, il mercato cui riferirsi per ciascuna di tali valute componenti sarà quello nel quale un emittente non residente di titoli stilati in tale valuta acquisterebbe tale valuta allo scopo di effettuare pagamenti con riferimento ai titoli stessi.

Tutte le decisioni della banca designata ai sensi dell'art. 16 o della borsa valori di Lussemburgo saranno prese a loro esclusiva discrezione e saranno considerate decisive a tutti gli effetti e vincolanti per l'emittente e per i portatori dei certificati e delle cedole.

Art. 13.

In relazione alle ipotesi disciplinate dagli articoli 11 e 12, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come componente, sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute componenti vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come componenti saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 14.

Il prestito per un valore nominale di 1.000 milioni di ECU sarà collocato mediante assunzione a fermo da parte di un consorzio di collocamento e di garanzia promosso dalla Banca d'Italia.

Il Tesoro riconoscerà al suddetto consorzio, sul predetto ammontare nominale, una provvigione di garanzia pari allo 0,25% ed una provvigione di collocamento pari all'1%. Il consorzio offrirà i certificati in pubblica sottoscrizione, al prezzo del cento per cento del valore nominale, nel periodo dal 25 al 26 luglio 1988 compreso, salvo chiusura anticipata, con corresponsione di dietimi di interesse da parte dei sottoscrittori in ragione dell'8,75% annuo lordo, al netto della trattenuta fiscale del 12,50%.

La Banca d'Italia provvederà a stabilire le modalità dell'offerta e la misura della provvigione di collocamento che potrà essere riconosciuta dai consorziati alle banche, agli agenti di cambio ed altri intermediari finanziari.

Il Tesoro riconoscerà inoltre alla Banca d'Italia una provvigione dello 0,05% sull'intero ammontare nominale del prestito a fronte di tutte le spese connesse con il collocamento dei certificati, con la quotazione degli stessi presso le borse valori, nonchè con le spese di pubblicità.

Art. 15.

Entro il 29 luglio 1988 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma il controvalore in lire italiane di nominali 1.000 milioni di ECU relativi ai certificati emessi, al netto della provvigione complessiva dell'1,30%, con corresponsione di dietimi di interesse fino alla data di effettivo versamento, al netto della trattenuta fiscale del 12,50%, con bonifico di tre giorni di interesse.

La determinazione di detto controvalore verrà effettuata sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU di due giorni lavorativi prima dell'inizio della sottoscrizione del prestito, comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi.

La suddetta tesoreria provinciale emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 16.

Il pagamento delle cedole e il rimborso dei certificati verranno effettuati dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito eventualmente incaricate dalla Banca d'Italia stessa.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare con una banca l'accordo per il servizio finanziario dei certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero». Tale accordo prevederà che la suddetta banca possa incaricare, con il consenso della Banca d'Italia, altre banche per lo svolgimento del servizio stesso.

I rapporti tra la Banca d'Italia e il Tesoro conseguenti il servizio finanziario del prestito, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato alla Banca d'Italia per la successiva consegna alle banche incaricate del collocamento del prestito.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei certificati, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso tutte le borse valori italiane; ove si verifichino le necessarie condizioni, verrà inoltre richiesta l'ammissione a quotazione presso la borsa valori di Lussemburgo per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero».

I certificati sono compresi tra i titoli sui quali la Banca d'Italia è autorizzata a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni italiane.

Art. 18.

Il termine di prescrizione è di cinque anni per le cedole e di dieci anni per il capitale dei certificati, decorrenti dalla data delle relative scadenze.

Art. 19.

L'emissione di cui al presente decreto, i certificati e le relative cedole sono disciplinati dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano e i portatori dei certificati e delle cedole ha giurisdizione esclusiva la magistratura amministrativa italiana, ai sensi dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1963, n. 1343, come risulta modificato dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 1984, n. 74.

Art. 20.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale. I certificati saranno stampati in lingua italiana ed inglese; il testo ufficiale sarà quello in lingua italiana.

Sul verso dei certificati saranno riportati i termini e le condizioni del prestito in conformità agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19 del presente decreto.

Art. 21.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1989 al 1993, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1993, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1988
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 1

88A3376

DECRETO 27 luglio 1988.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali con godimento 1° agosto 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 79, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988;

Visto l'art. 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, della durata di cinque anni, con godimento 1° agosto 1988, al prezzo di emissione di lire 99,25 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° febbraio 1989, è pari al 6 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di novembre e dicembre per le cedole con godimento 1° febbraio e pagabili il 1° agosto successivo, e nei mesi di maggio e giugno per le cedole con godimento 1° agosto e pagabili il 1° febbraio successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra trecentosessantacinque e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a)*, arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 50 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b).*

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio da lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'impota sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c).*

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° febbraio e al 1° agosto di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° febbraio 1989 e l'ultima il 1° agosto 1993.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al taglio minimo.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° agosto 1993, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata sulla differenza fra il valore di rimborso e il prezzo di emissione dei certificati stessi. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 1° agosto 1988 e termineranno il giorno 3 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata di cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalle convenzioni stipulate in data 14 gennaio 1984 e 31 ottobre 1984, con la quale è stato convenuto, fra l'altro, che la Banca stessa può avvalersi di aziende e istituti di credito nonché degli operatori ammessi a partecipare alle aste dei BOT, ai sensi del decreto ministeriale del 29 marzo 1988, i quali intervengono in proprio e per conto della clientela. La Banca d'Italia può inoltre costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Il versamento del controvalore del capitale nominale dei certificati sottoscritti, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 7, sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato in una o più soluzioni, entro il 26 agosto 1988.

L'eventuale importo relativo ai dietimi di interessi sarà versato, con bonifico di tre giorni, al netto della trattenuta fiscale di cui all'art. 1 del ripetuto decreto-legge n. 556 del 1986.

La predetta sezione di tesoreria provinciale, a fronte dei suddetti versamenti, emetterà apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 10 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo e riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica Italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1988-1993» «EMISSIONE 1° AGOSTO 1988».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1988-1993» «EMISSIONE 1° AGOSTO 1988».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel 1° comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1988-1993» «EMISSIONE 1° AGOSTO 1988».

Segue l'indicazione del numero delle cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1.000.000: in rosso;
taglio da lire 5.000.000: in mattone;
taglio da lire 10.000.000: in azzurro;
taglio da lire 50.000.000: in celeste;
taglio da lire 100.000.000: in verde;
taglio da lire 500.000.000: in rosa;
taglio da lire 1.000.000.000: in giallo;
taglio da lire 10.000.000.000: in violetto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1989 al 1993, nonché l'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno 1993, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1988
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 353

88A3364

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 6 agosto 1988.

Modificazione all'ordinanza n. 1380/FPC dell'11 marzo 1988 concernente lo sgombero degli alloggi I.A.C.P. e privati requisiti, occupati dai terremotati nell'ambito del comune di Caserta e sistemazione alloggiativa dei nuclei familiari occupanti. (Ordinanza n. 1533/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 11 aprile 1983, n. 114, che, tra l'altro, demanda al Ministro del tesoro il compito di determinare il termine per la definizione degli atti pendenti alla data di cessazione della gestione stralcio del commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e Basilicata;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 giugno 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 5 luglio 1988 che proroga ulteriormente al 31 dicembre 1989 il termine per la ultimazione delle operazioni di liquidazione degli atti pendenti della citata gestione stralcio;

Vista la propria ordinanza n. 1517/FPC in data 30 luglio 1988 con la quale vengono prorogate, in armonia con il richiamato decreto del Ministro del tesoro, le disposizioni diramate con precedenti ordinanze, riguardanti il completamento delle attività di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980;

Vista l'ordinanza n. 17/84 del 7 giugno 1984, concernente lo sgombero degli alloggi I.A.C.P. e privati requisiti, occupati dai terremotati nell'ambito del comune di Caserta e sistemazione alloggiativa dei nuclei familiari occupanti;

Vista l'ordinanza n. 1356/FPC del 5 febbraio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1988, con la quale il prefetto di Caserta è stato delegato allo svolgimento delle funzioni di cui alla sopra citata ordinanza n. 17/84, in luogo di altro funzionario, dimessosi dall'incarico;

Vista l'ordinanza n. 1380/FPC dell'11 marzo 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988, con la quale viene data facoltà al prefetto di Caserta di subdelegare le funzioni in argomento al vice prefetto, dott. Mario Savoia, come effettivamente disposto da detto prefetto, con proprio provvedimento;

Visto che anche per l'incarico presso la prefettura di Caserta è previsto dall'ordinanza n. 17/84 del 7 giugno 1984 un compenso mensile rapportato ad ottanta ore di lavoro straordinario presunto;

Visto che il prefato vice prefetto dott. Mario Savoia già svolge analogo incarico nell'ambito della prefettura di Avellino, con identico compenso e con diritto all'indennità di missione, come disposto con ordinanza n. 131/FPC del 17 febbraio 1984;

Considerato, peraltro, che la contemporaneità dei due incarichi non giustifica obiettivamente per quello nell'ambito della prefettura di Caserta, l'erogazione integrale del compenso citato;

Ritenuto equo, in relazione anche all'entità dell'impegno, di ridurre del 50% a decorrere dal 1° agosto 1988 il compenso per l'incarico attribuito al dott. Savoia nell'ambito della prefettura di Caserta, previsto dalla citata ordinanza n. 17/84 del 7 giugno 1984;

Dispone:

Articolo unico

Il compenso mensile rapportato ad ottanta ore di lavoro straordinario presunto, attribuito al vice prefetto dott. Mario Savoia con l'ordinanza n. 1380/FPC in data 11 marzo 1988 per l'incarico affidatogli nell'ambito della prefettura di Caserta, viene ridotto al 50% a decorrere dal 1° agosto 1988.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3395

ORDINANZA 8 agosto 1988.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Bagni di Lucca. (Ordinanza n. 1534/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 64;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Vista l'ordinanza 12 aprile 1988, n. 1439, che assegna al comune di Bagni di Lucca la somma di L. 1.500.000.000 per interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo così ripartita:

località Carraia del Guazzano L. 700.000.000;
località Ricavani L. 800.000.000;

Vista la nota del comune di Bagni di Lucca del 1° agosto 1988, n. 8477, con la quale si chiede un ulteriore finanziamento al fine di eliminare la situazione di pericolo per la pubblica incolumità in località Ricavani;

Vista la deliberazione della giunta municipale del comune di Bagni di Lucca 30 luglio 1988, n. 383, con la quale si sottolinea l'aggravamento del movimento franoso in località Ricavani tale da costituire pericolo incombente per la pubblica incolumità;

Vista la relazione tecnica inviata dal comune di Bagni di Lucca con la suddetta nota 1° agosto 1988, n. 8477, con la quale si quantifica in L. 240.000.000 l'onere delle maggiori opere da eseguire al fine di eliminare la grave situazione di pericolo per la pubblica incolumità nella località Ricavani;

Ravvisata la necessità di intervenire al fine di completare i lavori tesi a rimuovere la predetta situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Gli interventi di risanamento della frana in località Ricavani nel comune di Bagni di Lucca sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Per il loro completamento è attribuito al comune di Bagni di Lucca un contributo di L. 240.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 farà capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3396

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 155

Corso dei cambi del 10 agosto 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1418,900	1418,900	1418,70	1418,900	1418,900	1418,70	1418,500	1418,900	1418,900	1418,90
Marco germanico	738,550	738,550	739,25	738,550	738,550	738,49	738,430	738,550	738,550	738,55
Franco francese	218,720	218,720	218,90	218,720	218,720	218,69	218,670	218,720	218,720	218,72
Fiorino olandese	654,400	654,400	654,40	654,400	654,400	654,32	654,250	654,400	654,400	654,40
Franco belga	35,287	35,287	35,28	35,287	35,287	35,27	35,272	35,287	35,287	35,28
Lira sterlina	2394,200	2394,200	2393,75	2394,200	2394,200	2394,10	2394 —	2394,200	2394,200	2394,20
Lira irlandese	1988 —	1988 —	1989 —	1988 —	1988 —	1987,97	1987,900	1988 —	1988 —	—
Corona danese	193,640	193,640	193,85	193,640	193,640	193,64	193,640	193,640	193,640	193,64
Dracma	9,233	9,233	9,23	9,233	—	—	9,232	9,233	9,233	—
E.C.U.	1541,650	1541,650	1542,10	1541,650	1541,650	1541,62	1541,600	1541,650	1541,650	1541,65
Dollaro canadese	1161,250	1161,250	1165 —	1161,250	1161,250	1161,27	1161,300	1161,250	1161,250	1161,25
Yen giapponese	10,536	10,536	10,53	10,536	10,536	10,53	10,531	10,536	10,536	10,53
Franco svizzero	883,950	883,950	883,50	883,950	883,950	884 —	884,050	883,950	883,950	883,95
Scellino austriaco	105,100	105,100	105,05	105,100	105,100	105,10	105,110	105,100	105,100	105,10
Corona norvegese	203,650	203,650	203,75	203,650	203,650	203,65	203,660	203,650	203,650	203,65
Corona svedese	216,720	216,720	216,50	216,720	216,720	216,70	216,690	216,720	216,720	216,72
FIM	313,750	313,750	313,75	313,750	313,750	313,74	313,740	313,750	313,750	—
Escudo portoghese	9,121	9,121	9,13	9,121	9,121	9,12	9,130	9,121	9,121	9,12
Peseta spagnola	11,283	11,283	11,29	11,283	11,283	11,28	11,283	11,283	11,283	11,28
Dollaro australiano	1132,250	1132,250	1133 —	1132,250	1132,250	1131,97	1131,700	1132,250	1132,250	1132,25

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 agosto 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1418,700
Marco germanico	738,490
Franco francese	218,695
Fiorino olandese	654,325
Franco belga	35,279
Lira sterlina	2394,100
Lira irlandese	1987,950
Corona danese	193,640
Dracma	9,232
E.C.U.	1541,620
Dollaro canadese	1161,275
Yen giapponese	10,533
Franco svizzero	884 —
Scellino austriaco	105,105
Corona norvegese	203,655
Corona svedese	216,705
FIM	313,745
Escudo portoghese	9,125
Peseta spagnola	11,283
Dollaro australiano	1131,975

Media dei titoli del 10 agosto 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,750
» 9% » » 1976-91	97,875
» 10% » » 1977-92	99,225
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,700
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	85,100
» » » 20- 6-1987/91	83,800
» » » 18- 3-1987/94	72,375
» » » 21- 4-1987/94	71,200
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,975
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,550
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,925
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,450
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	95,100
» » » 8,75% 19- 8-1987/93	96,050
» » » TR 2,5% 1983/88	87,750
» » » Ind. 1- 9-1983/88	99,025
» » » » 1-10-1983/88	100,100
» » » » 15- 7-1985/90	99,650
» » » » 16- 8-1985/90	99,675
» » » » 18- 9-1985/90	99,475
» » » » 18-10-1985/90	99,500
» » » » 1-11-1983/90	102 —
» » » » 18-11-1985/90	99,700
» » » » 1-12-1983/90	101,925
» » » » 18-12-1985/90	99,700
» » » » 1- 1-1984/91	102 —
» » » » 17- 1-1986/91	99,500
» » » » 1- 2-1984/91	102,050
» » » » 18- 2-1986/91	99,300
» » » » 1- 3-1984/91	100,775
» » » » 18- 3-1986/91	99,300
» » » » 1- 4-1984/91	100,825
» » » » 1- 5-1984/91	100,775
» » » » 1- 6-1984/91	100,775
» » » » 1- 7-1984/91	100,375
» » » » 1- 8-1984/91	100,400
» » » » 1- 9-1984/91	100,250
» » » » 1-10-1984/91	100,300
» » » » 1-11-1984/91	100,200
» » » » 1-12-1984/91	99,750
» » » » 1- 1-1985/92	99,825
» » » » 1- 2-1985/92	98,950
» » » » 18- 4-1986/92	97,550
» » » » 19- 5-1986/92	96,325
» » » » 20- 7-1987/92	97,875
» » » » 19- 8-1987/92	98 —
» » » » 1-11-1987/92	97,775
» » » » 1-12-1987/92	97,600
» » » » 18- 6-1986/93	95,300
» » » » 17- 7-1986/93	96,275
» » » » 19- 8-1986/93	95,875
» » » » 18- 9-1986/93	95,350
» » » » 20-10-1986/93	96,225
» » » » 19-12-1986/93	95,950
» » » » 18-11-1987/93	96,325
» » » » 1- 2-1985/95	97,975
» » » » 1- 3-1985/95	93,300
» » » » 1- 4-1985/95	92,875
» » » » 1- 5-1985/95	92,850
» » » » 1- 6-1985/95	92,800
» » » » 1- 7-1985/95	95,175
» » » » 1- 8-1985/95	94,500
» » » » 1- 9-1985/95	94,200
» » » » 1-10-1985/95	94,450
» » » » 1-11-1985/95	94,700
» » » » 1-12-1985/95	94,875
» » » » 1- 1-1986/96	95,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	96,400
» » » » 1- 2-1986/96	95,475
» » » » 1- 3-1986/96	94,325
» » » » 1- 4-1986/96	93,550
» » » » 1- 5-1986/96	93,325
» » » » 1- 6-1986/96	93,650
» » » » 1- 7-1986/96	94,200
» » » » 1- 8-1986/96	94,125
» » » » 1- 9-1986/96	94,050
» » » » 1-10-1986/96	94,025
» » » » 1-11-1986/96	94,300
» » » » 1-12-1986/96	94,600
» » » » 1- 1-1987/97	94,975
» » » » 1- 2-1987/97	94,625
» » » » 18- 2-1987/97	94,600
» » » » 1- 3-1987/97	94,350
» » » » 1- 4-1987/97	93,550
» » » » 1- 5-1987/97	93,475
» » » » 1- 6-1987/97	93,550
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-10-1988	100,325
» » » 12,50% 1-11-1988	100,700
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,150
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,825
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,700
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,300
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,525
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,900
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,900
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,700
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,425
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,375
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,050
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,050
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,250
» » » 9,15% 1- 5-1990	96,975
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,200
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,050
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,725
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,525
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,125
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,725
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,400
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,750
» » » 11,25% 1- 9-1990	98,975
» » » 9,25% 1-10-1990	96,325
» » » 11,50% 1-10-1990	99,625
» » » 9,25% 1-11-1990	96,225
» » » 9,25% 1-12-1990	96,450
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,350
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,325
» » » 9,25% 1- 2-1992	93,550
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,775
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,750
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,450
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,100
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,700
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,550
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	104,150
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,300
» » » » 1983/90 11,50%	106,400
» » » » 1984/91 11,25%	107,500
» » » » 1984/92 10,50%	108,250
» » » » 1985/93 9,60%	104,550
» » » » 1985/93 9,75%	105,650
» » » » 1985/93 9,00%	104,550
» » » » 1985/93 8,75%	103 —
» » » » 1986/94 8,75%	102,850
» » » » 1986/94 6,90%	94,500
» » » » 1987/94 7,75%	96,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M10088

MINISTERO DEL TESORO

N. 156

Corso dei cambi dell'11 agosto 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1406,800	1406,800	1406,90	1406,800	1406,80	—	1406,800	1406,800	1406,800	1406,80
Marco germanico	741,400	741,400	740,90	741,400	741,40	—	740,700	741,400	741,400	741,40
Franco francese	218,700	218,700	218,90	218,700	218,70	—	218,770	218,700	218,700	218,70
Fiorino olandese	656,160	656,160	656,20	656,160	656,160	—	655,950	656,160	656,160	656,16
Franco belga	35,343	35,343	35,35	35,343	35,343	—	35,348	35,343	35,343	35,34
Lira sterlina	2393,600	2393,600	2395 —	2393,600	2393,60	—	2393,550	2393,600	2393,600	2393,60
Lira irlandese	1990,250	1990,250	1990 —	1990,250	1990,25	—	1988,750	1990,250	1990,250	—
Corona danese	193,650	193,650	193,60	193,650	193,65	—	193,620	193,650	193,650	193,65
Dracma	9,253	9,253	9,24	9,253	—	—	9,253	9,253	9,253	—
E.C.U.	1543,900	1543,900	1543,75	1543,900	1543,900	—	1543,900	1543,900	1543,900	1543,90
Dollaro canadese	1150,700	1150,700	1151,25	1150,700	1150,70	—	1150,800	1150,700	1150,700	1150,70
Yen giapponese	10,515	10,515	10,52	10,515	10,515	—	10,515	10,515	10,515	10,51
Franco svizzero	884,350	884,350	885 —	884,350	884,350	—	884,250	884,350	884,350	884,35
Scellino austriaco	105,329	105,329	105,40	105,329	105,329	—	105,327	105,329	105,329	105,32
Corona norvegese	203,550	203,550	203,50	203,550	203,550	—	203,700	203,550	203,550	203,55
Corona svedese	216,450	216,450	216,50	216,450	216,450	—	216,480	216,450	216,450	216,45
FIM	313,200	313,200	313,50	313,200	313,200	—	313,500	313,200	313,200	—
Escudo portoghese	9,121	9,121	9,14	9,121	9,121	—	9,135	9,121	9,121	9,12
Peseta spagnola	11,292	11,292	11,30	11,292	11,292	—	11,290	11,292	11,292	11,29
Dollaro australiano	1127,750	1127,750	1125 —	1127,750	1127,75	—	1126 —	1127,750	1127,750	1127,75

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 agosto 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1406,800
Marco germanico	741,050
Franco francese	218,735
Fiorino olandese	656,055
Franco belga	35,345
Lira sterlina	2393,575
Lira irlandese	1989,500
Corona danese	193,635
Dracma	9,253
E.C.U.	1543,900
Dollaro canadese	1150,750
Yen giapponese	10,515
Franco svizzero	884,300
Scellino austriaco	105,328
Corona norvegese	203,625
Corona svedese	216,465
FIM	313,350
Escudo portoghese	9,128
Peseta spagnola	11,291
Dollaro australiano	1126,875

Avviso di rettifica. — Nella media dei cambi e dei titoli del 2 agosto 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 9 agosto 1988, deve essere apportata la seguente rettifica: Lira sterlina: da *2369,125* a *2367,125*

Media dei titoli dell'11 agosto 1988

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,750
» 9% » » 1976-91	97,875
» 10% » » 1977-92	99,225
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,700
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	85,100
» » » 22- 6-1987/91	—
» » » 18- 3-1987/94	72,325
» » » 21- 4-1987/94	71,200
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,150
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,725
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,925
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,450
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	95 —
» » » 8,75% 19- 8-1987/93	96,050
» » » TR 2,5% 1983/93	87,750
» » » Ind. 1- 9-1983/88	100,025
» » » » 1-10-1983/88	100,100
» » » » 15- 7-1985/90	99,650
» » » » 16- 8-1985/90	99,725
» » » » 18- 9-1985/90	99,575
» » » » 18-10-1985/90	99,475
» » » » 1-11-1983/90	101,950
» » » » 18-11-1985/90	99,600
» » » » 1-12-1983/90	101,900
» » » » 18-12-1985/90	99,525
» » » » 1- 1-1984/91	101,975
» » » » 17- 1-1986/91	99,500
» » » » 1- 2-1984/91	101,925
» » » » 18- 2-1986/91	99,300
» » » » 1- 3-1984/91	100,750
» » » » 18- 3-1986/91	99,200
» » » » 1- 4-1984/91	100,725
» » » » 1- 5-1984/91	100,775
» » » » 1- 6-1984/91	100,775
» » » » 1- 7-1984/91	100,350
» » » » 1- 8-1984/91	100,375
» » » » 1- 9-1984/91	100,225
» » » » 1-10-1984/91	100,275
» » » » 1-11-1984/91	100,250
» » » » 1-12-1984/91	99,775
» » » » 1- 1-1985/92	99,850
» » » » 1- 2-1985/92	99,950
» » » » 18- 4-1986/92	97,600
» » » » 19- 5-1986/92	96,325
» » » » 20- 7-1987/92	97,825
» » » » 19- 8-1987/92	98,075
» » » » 1-11-1987/92	97,750
» » » » 1-12-1987/92	97,650
» » » » 18- 6-1986/93	95,325
» » » » 17- 7-1986/93	96,250
» » » » 19- 8-1986/93	95,825
» » » » 18- 9-1986/93	95,400
» » » » 20-10-1986/93	96,225
» » » » 19-12-1986/93	95,950
» » » » 18-11-1987/93	96,275
» » » » 1- 2-1985/95	97,975
» » » » 1- 3-1985/95	93,350
» » » » 1- 4-1985/95	92,875
» » » » 1- 5-1985/95	92,825
» » » » 1- 6-1985/95	92,875
» » » » 1- 7-1985/95	95,275
» » » » 1- 8-1985/95	94,500
» » » » 1- 9-1985/95	94,200
» » » » 1-10-1985/95	94,450
» » » » 1-11-1985/95	94,675
» » » » 1-12-1985/95	94,850
» » » » 1- 1-1986/96	95,600

Titolo	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	96,400
» » » » 1- 2-1986/96	95,500
» » » » 1- 3-1986/96	94,325
» » » » 1- 4-1986/96	93,550
» » » » 1- 5-1986/96	93,300
» » » » 1- 6-1986/96	93,575
» » » » 1- 7-1986/96	94,425
» » » » 1- 8-1986/96	94,125
» » » » 1- 9-1986/96	94,075
» » » » 1-10-1986/96	94 —
» » » » 1-11-1986/96	94,250
» » » » 1-12-1986/96	94,550
» » » » 1- 1-1987/97	95,050
» » » » 1- 2-1987/97	94,650
» » » » 18- 2-1987/97	94,575
» » » » 1- 3-1987/97	94,450
» » » » 1- 4-1987/97	93,500
» » » » 1- 5-1987/97	93,475
» » » » 1- 6-1987/97	93,525
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-10-1988	100,225
» » » 12,50% 1-11-1988	100,700
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,075
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,775
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,675
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,250
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,525
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,925
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,925
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,700
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,450
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,500
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,075
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,025
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,225
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,025
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,150
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,050
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,750
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,575
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,125
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,675
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,400
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,750
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,025
» » » 9,25% 1-10-1990	96,275
» » » 11,50% 1-10-1990	99,625
» » » 9,25% 1-11-1990	96,225
» » » 9,25% 1-12-1990	96,450
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,350
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,300
» » » 9,25% 1- 2-1992	93,725
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,825
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,700
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,450
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,050
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,775
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,875
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	104,375
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,350
» » » » 1983/90 11,50%	106,475
» » » » 1984/91 11,25%	107,600
» » » » 1984/92 10,50%	108,250
» » » » 1985/93 9,60%	104,450
» » » » 1985/93 9,75%	105,250
» » » » 1985/93 9,00%	104,450
» » » » 1985/93 8,75%	102,900
» » » » 1986/94 8,75%	102,925
» » » » 1986/94 6,90%	94,550
» » » » 1987/94 7,75%	96,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M11088

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di esplosivi

Con decreto ministeriale del 13 maggio 1988 la polvere da caccia denominata RG/76 punto nero fabbricata dalla Soc. Snia BPD o dalla Soc. Sipe Nobel è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.6194/XV/I del 23 giugno 1988 il manufatto esplosivo denominato «Miccia detonante alla pentrite extra impermeabile» di colore giallo che la ditta Polverifici B. Cocciuti, con sede in Roma, intende produrre nel proprio stabilimento in Viterbo, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.6582.XV.I del 23 giugno 1988 l'esplosivo denominato Trianmminoguanidin Nitrato (Tagn) denominato anche nitrato di Triamminoguanidina che la società Snia BPD, con sede in Milano, intende produrre nel proprio stabilimento di Colleferro, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico se contenente almeno il 20% di acqua, e nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del sopraddetto testo unico se contenente meno del 20% di acqua.

88A3372

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iscrizione dell'Associazione tra produttori di agrumi di Sicilia - Italagrumi, in Catania, nell'elenco nazionale di produttori ortofrutticoli.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1988 è stata accertata la sussistenza nell'Associazione tra produttori di agrumi di Sicilia - Italagrumi, con sede in Catania, via Toselli n. 49, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta Associazione è iscritta al n. 149 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

88A3399

REGIONE LIGURIA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con deliberazione della giunta regionale 9 giugno 1988, n. 2843, la S.p.a. Acqua minerale «Fonti Bauda» di Calizzano (Savona) è stata autorizzata all'aggiornamento delle etichette che dovranno riportare le seguenti indicazioni: «L'acqua oligominerale Fonti Bauda può avere effetti diuretici e stimolare l'eliminazione urinaria dell'acido urico. Può stimolare la digestione».

Con deliberazione della giunta regionale 23 giugno 1988, n. 3171, la Fonti di Tigullio Bogianco S.p.a., in Nè (Genova), è stata autorizzata all'aggiornamento delle etichette che dovranno riportare le seguenti indicazioni: «L'acqua minerale naturale Santa Rita può avere effetti diuretici e può essere indicata nelle diete povere di sodio».

88A3326

REGIONE LOMBARDIA

Inclusione di taluni comuni nella zona *A* di controllo dell'inquinamento atmosferico

Con deliberazione della giunta regionale 1° dicembre 1987, n. 26679, il comune di Casto (Brescia), è stato incluso in zona *A* di controllo ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

Con deliberazione della giunta regionale 1° dicembre 1987, n. 26678, il comune di Cava Manara (Pavia), è stato incluso in zona *A* di controllo ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

Con deliberazione della giunta regionale 1° dicembre 1987, n. 26671, il comune di Fino Mornasco (Como), è stato incluso in zona *A* di controllo ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

Con deliberazione della giunta regionale 1° dicembre 1987, n. 26673, il comune di Lesmo (Milano), è stato incluso in zona *A* di controllo ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

Con deliberazione della giunta regionale 1° dicembre 1987, n. 26680, il comune di Madone (Bergamo), è stato incluso in zona *A* di controllo ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

Con deliberazione della giunta regionale 1° dicembre 1987, n. 26660, il comune di Olgiate Comasco (Como), è stato incluso in zona *A* di controllo ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

Con deliberazione della giunta regionale 1° dicembre 1987, n. 26676, il comune di Palazzo Pignano (Cremona), è stato incluso in zona *A* di controllo ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

Con deliberazione della giunta regionale 1° dicembre 1987, n. 26677, il comune di Pandino (Cremona), è stato incluso in zona *A* di controllo ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

Con deliberazione della giunta regionale 1° dicembre 1987, n. 26672, il comune di Parè (Como), è stato incluso in zona *A* di controllo ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

Con deliberazione della giunta regionale 1° dicembre 1987, n. 26675, il comune di Pozzo d'Adda (Milano), è stato incluso in zona *A* di controllo ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

Con deliberazione della giunta regionale 1° dicembre 1987, n. 26659, il comune di Rodero (Como), è stato incluso in zona *A* di controllo ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

Con deliberazione della giunta regionale 1° dicembre 1987, n. 26674, il comune di San Martino in Strada (Milano), è stato incluso in zona *A* di controllo ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

Con deliberazione della giunta regionale 1° dicembre 1987, n. 26658, il comune di Uggiate Trevano (Como), è stato incluso in zona *A* di controllo ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

Con deliberazione della giunta regionale 1° dicembre 1987, n. 26681, il comune di Valmorea (Como), è stato incluso in zona *A* di controllo ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

Con deliberazione della giunta regionale 1° dicembre 1987, n. 26670, il comune di Vedano Olona (Varese), è stato incluso in zona *A* di controllo ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

88A3244

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che con deliberazione della giunta regionale 13 giugno 1988, n. 5554, esecutiva ai sensi di legge, la Sorgente Cintoia S.r.l. con sede e stabilimento di produzione in Greve in Chianti, via Cintoia Bassa, 55 (Firenze) è stata autorizzata a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata «Sorgente Cintoia» in contenitori di vetro e di materiale PET (polietilentereftalato) della capacità di litri 0,5 - 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,0 nei tipi come sgorga dalla sorgente, leggermente addizionata ed addizionata di anidride carbonica.

Per il confezionamento di tale acqua minerale è consentito l'uso dei materiali PET:

«Lighter» prodotto dalla Inca international S.p.a. - Pisticci Scalo (Matera);

«Melinar B 90» della Imperial Chemical Industries (Italia) S.p.a. - Milano;

«Vivypak» prodotto e commercializzato dalla Montefibre S.p.a. - Milano.

La Sorgente Cintoia S.r.l. è stata autorizzata a confezionare l'acqua minerale «Sorgente Cintoia» in bottiglie:

prodotte, partendo dal materiale PET «Lighter», dalla Inca international S.p.a. - Pisticci Scalo (Matera) e dalla Plastic BG S.p.a. - Anagni (Frosinone), e contrassegnate dalle società stesse marchiandole con specifici simboli;

prodotte, partendo dal materiale PET «Vivypak», dalla Plastic BG S.p.a. - Anagni (Frosinone) e dalla Cobarr S.p.a. - Anagni (Frosinone) o dalle consociate A.F.E. di Tortona ed I.P. di Cagliari, e contrassegnate dalle società stesse marchiandole con speciali simboli.

Tali contenitori di vetro e di PET saranno chiusi con capsule a vite e contrassegnati con le etichette e gli stampati accessori conformi agli esemplari allegati alla sopracitata delibera n. 5554 del 13 giugno 1988, della quale gli allegati medesimi sono parte integrante, tenuto conto che agli esemplari stessi devono essere apportate le seguenti correzioni: l'indicazione «Sorgente Cintoia S.r.l.» titolare dell'autorizzazione, deve essere riportata sulle etichette con caratteri di altezza e larghezza conformi alle disposizioni di cui all'art. 1.8 del decreto ministeriale 1° febbraio 1983. Tutti i contenitori non dovranno essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti, tenuto conto delle correzioni sopraindicate.

L'autorizzazione di cui alla citata delibera n. 5554 del 13 giugno 1988 riguardante i contenitori di materiale PET, viene concessa per il periodo di dodici mesi a partire dalla data di notifica della delibera stessa ed il rinnovo dell'autorizzazione stessa è subordinato all'esito favorevole dei seguenti controlli di laboratorio:

la Sorgente Cintoia S.r.l. dovrà presentare entro quindici giorni dalla data di inizio del confezionamento e della commercializzazione dell'acqua minerale «Sorgente Cintoia» in contenitori di PET «Lighter», «Melinar B 90», «Vivypak» e successivamente con frequenza trimestrale, certificati di analisi effettuate per la determinazione di:

a) migrazione globale e migrazione dei coloranti su numero uno contenitore vuoto per ciascuna capacità, tenuto a contatto con acqua distillata per dieci giorni a quaranta gradi centigradi; tali certificati dovranno contenere il giudizio sulla conformità dei campioni esaminati alle norme vigenti;

b) migrazione dei coloranti nell'acqua minerale e controllo dell'eventuale migrazione nell'acqua minerale di sostanze provenienti dal contenitore, in particolare di glicole etilenico libero, dimetiltereftalato e acetaldeide rilevati per via gascromatografica su numero uno contenitore per ciascuna capacità, tenuto pieno di acqua minerale per dieci giorni a quaranta gradi centigradi; per i contenitori di PET «Lighter» dovrà essere determinata la migrazione dell'acido tereftalico anziché quella del dimetiltereftalato.

Tali rilevamenti saranno fatti eseguire, a cura della Sorgente Cintoia S.r.l. alla quale farà carico l'onere finanziario relativo, dai laboratori degli istituti universitari della Toscana o dei servizi multizonali di prevenzione delle UU.SS.LL. toscane o dagli altri laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre 1939; i campioni dovranno essere prelevati trimestralmente dal personale dell'U.S.L. competente per territorio, eventualmente con la collaborazione del personale del laboratorio incaricato delle analisi, secondo le disposizioni di legge vigenti.

La Sorgente Vallicelle S.p.a. è tenuta a comunicare alla giunta regionale e per essa al Dipartimento ambiente - Servizio ambiente della regione Toscana, la data dell'inizio del confezionamento e della commercializzazione dell'acqua minerale «Sorgente Cintoia» nei contenitori di PET «Lighter», «Melinar B 90», «Vivypak».

L'autorizzazione di cui alla sopraindicata delibera n. 5554 del 13 giugno 1988, potrà essere revocata o sospesa qualora non siano ottemperate le prescrizioni nella stessa contenute, nonché quando, dagli accertamenti analitici sopracitati o da quelli effettuati dalle autorità sanitarie competenti nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse risultare la non conformità dei recipienti di PET autorizzati alle disposizioni vigenti in materia.

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale 30 maggio 1988, n. 5112, esecutiva ai sensi di legge, la Sorgente Panna S.p.a. con sede legale in Firenze, lungarno A. Vespucci, 68, è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale naturale denominata «Panna», nel tipo come sgorga dalla sorgente, già autorizzata all'uso per cure idropiniche nello stabilimento termale denominato «Panna» ubicato nel comune di Scarperia, località Panna, provincia di Firenze, con deliberazione della G.R.T. n. 8304 del 21 settembre 1987, esecutiva ai sensi di legge; tale acqua non può essere sottoposta a trattamenti diversi da quelli permessi dall'art. 2 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, che ne modifichino il carattere di acqua minerale naturale ed in particolare a trattamenti di potabilizzazione; l'acqua minerale stessa è da utilizzare per la produzione di cosmetici.

L'acqua minerale naturale «Panna» da utilizzare per la produzione di cosmetici, sarà confezionata nei locali dello stabilimento termale «Panna» in contenitori di acciaio inossidabile, della capacità di litri mille, muniti di boccaporto a chiusura rapida con sicurezza antisgancio e di valvola a farfalla posta sullo scarico del serbatoio dotata di tappo di sicurezza, che saranno contrassegnati con etichette conformi all'esemplare allegato alla sopracitata delibera n. 5112 del 30 maggio 1988, della quale l'allegato medesimo è parte integrante.

I contenitori di acciaio inossidabile dell'acqua minerale naturale «Panna», della capacità di litri mille, non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

88A3246

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 20 giugno 1988, concernente: «Nuova tabella dei tassi di premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, e relative modalità di applicazione». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 29 giugno 1988).

Nell'allegato al decreto citato in epigrafe, alla pag. 9 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, il primo rigo della tabella dove è scritto: «fino a 2,50 per cento 4,50 per mille» è sostituito dai due righi seguenti:

«fino a 0,01 per cento 2,00 per mille;
0,02 - 2,50 per cento 4,50 per mille».

88A3439

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43